

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 449° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	15
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	22
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	30
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	61
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	62
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	64
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	66

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	70
-----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	87
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	93
RAI-TV .....	»	94
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	107
Riforma amministrativa .....	»	201

**Sottocommissioni permanenti**

<i>RAI-TV - Accesso</i> .....	<i>Pag.</i>	202
-------------------------------	-------------	-----

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**181ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0081º)

Il PRESIDENTE informa che, in data odierna, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, avanzate nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania – Direzione distrettuale antimafia, con lettere in data 26 aprile 1999 (Doc. IV, n. 4). Il Presidente del Senato ha inoltre deferito una lettera del senatore Firrarello riguardante la stessa vicenda.

Il senatore PELLEGRINO chiede di sapere quando verrà posta all'ordine del giorno la questione testè illustrata.

Il PRESIDENTE dichiara di riservarsi di decidere dopo aver preso visione degli atti.

### INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Francesco Pontone in relazione al procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.***

(R135 000, C21ª, 0089º)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Francesco Pontone è sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Monza per il reato

di diffamazione con il mezzo della stampa, per aver rilasciato un'intervista giornalistica, pubblicata sul quotidiano «Il Giornale» in data 27 febbraio 1998, nella quale ha espresso alcuni giudizi critici nei confronti dell'onorevole Marco Pannella con riferimento alla questione del finanziamento pubblico dei partiti e, in particolare, alla legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone l'anticipo ai partiti stessi dei fondi provenienti dalle sottoscrizioni dei contribuenti in loro favore. Il senatore Pontone, in tale occasione, ha infatti dichiarato: «È solo un polverone, era già tutto previsto. Non ci sono nè colpi di mano né provvedimenti votati d'urgenza. Pannella parla poi si prende regolarmente tutto quello che gli spetta salvo poi fari finta di ridistribuire in piazza i soldi».

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Francesco PONTONE, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, GRECO, PELLEGRINO, PASTORE, SILIQUINI, VALENTINO, PALUMBO, BRUNI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Pontone, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PELLEGRINO, SILIQUINI, GRECO, PASTORE, VALENTINO, PALUMBO, BRUNI, MILIO, BERTONI e il PRESIDENTE.

Dopo che il senatore Milio si è allontanato dall'aula, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Francesco Pontone, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta formulata dal Presidente.

La senatrice Siliquini è incaricata di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**402<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0164<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE dà notizia di un suo incontro con l'Ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, che ha manifestato l'interesse dei competenti organi del Parlamento iraniano a stabilire contatti con la Commissione, secondo modalità da stabilire successivamente.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente, manifestando la propria disponibilità alle eventuali iniziative che si vorranno assumere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale**, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato)

**(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LUBRANO DI RICCO – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 aprile.

Il relatore FISICHELLA si sofferma sul dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, con specifico riferimento alle questioni sorte nel corso delle precedenti sedute a proposito della interpretazione di talune disposizioni del testo in esame. In particolare, sulla disciplina delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri e dei membri della Giunta regionale, ricorda come, dal dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, emerge una chiara volontà di rimettere all'autonomia legislativa di ogni singola regione la definizione, sia transitoria che a regime, di tali condizioni. Quanto all'uso della nozione «forma di governo», ribadisce quanto già affermato nei propri precedenti interventi, precisando che la volontà dell'altro ramo del Parlamento è stata quella di fare riferimento ad una forma di governo «neoparlamentare», che assicuri al Presidente eletto direttamente il sostegno di una solida maggioranza in seno al Consiglio.

Più in generale, ricorda l'ampio consenso che ha portato alla definizione, presso la Camera dei deputati, del testo in esame, sul quale, quindi, occorre valutare preliminarmente, a suo avviso, la esistenza di una analoga volontà politica che possa condurre ad una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento, al fine di assicurare la vigenza del nuovo sistema proposto sin dalla prossima tornata elettorale regionale.

Dopo che il presidente VILLONE ha sollecitato una valutazione da parte della Commissione sugli interrogativi posti dal relatore, interviene il senatore ANDREOLLI, il quale, nel prendere atto delle valutazioni formulate dal relatore, segnala come la questione delle incompatibilità del Presidente della Giunta e degli assessori non membri del Consiglio non sia stata oggetto di una specifica trattazione da parte della Commissione per le questioni regionali. Questa disciplina presenta comunque imperfezioni e lacune, segnatamente con riferimento alla fase transitoria.

Il relatore FISICHELLA precisa che tutta la materia delle incompatibilità e delle condizioni di ineleggibilità, anche con riferimento alla disciplina transitoria, è stata espressamente rimessa dalla Camera dei deputati all'autonomia normativa regionale.

Il senatore PASTORE, nel riconoscere l'esigenza di definire con rapidità il provvedimento in esame, ritiene che il testo presenti comunque problemi che non sono emersi nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo reputa opportuno, per assicurare un esame spedito dell'iniziativa, evidenziare preliminarmente tutte le questioni poste dal testo approvato dalla Camera non risolvibili in via interpretativa, quale, ad esempio, quella dell'appartenenza o meno del Presidente della Giunta al Consiglio.

A quest'ultimo rilievo, dopo brevi interventi interlocutori del senatore ANDREOLLI e della senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, replica il relatore FISICHELLA, per il quale la *ratio* della disciplina in esame è

chiaramente nel senso dell'estraneità al Consiglio del Presidente della Giunta.

Interviene quindi il presidente VILLONE, il quale ritiene che in questa fase del procedimento la Commissione debba essenzialmente concentrarsi sulla normativa transitoria, potendo la disciplina da applicarsi a regime essere oggetto di ulteriori e distinti interventi normativi. In particolare, le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e dei membri della Giunta potranno essere meglio precisate dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge di principio, cui il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione fa espressamente rinvio; resta invece aperta la questione di un'adeguata definizione della normativa transitoria in materia. Conclusivamente, concorda con la proposta avanzata dal senatore Pastore di evidenziare puntualmente le modifiche che si ritiene di dover apportare al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUERZONI esprime alcune riserve sul metodo proposto dal Presidente, ritenendo opportune e forse anche necessarie alcune modifiche alla parte del testo che riformula le corrispondenti norme costituzionali. In particolare, appare discutibile la coincidenza, anche solo possibile, tra qualità di consigliere regionale e carica di assessore. Nel condividere l'indicazione di un esame da svolgere in tempi ridotti, con prevalente attenzione al regime transitorio, si sofferma quindi sulla disposizione, di cui all'articolo 5, che attribuisce un seggio di consigliere al candidato alla presidenza che ottiene il maggior numero di voti inferiori a quelli ottenuti dal presidente eletto: tale disposizione risulta a suo avviso incoerente ad un sistema elettorale che non postula il ballottaggio tra due candidati ed è suscettibile di determinare risultati paradossali. Giudica incomprensibile, inoltre, il motivo per cui il presidente eletto non debba essere consigliere ed il candidato soccombente sia invece membro del Consiglio regionale. Osserva, infine, che lo scioglimento del Consiglio quale conseguenza della sfiducia al presidente e alla giunta in alcune regioni potrebbe comportare ripetute e frequenti crisi istituzionali.

Il presidente VILLONE nota in proposito che qualsiasi accorgimento diretto ad assicurare la stabilità dei governi regionali attribuisce un potere notevole ai consiglieri per così dire marginali, il cui voto è determinante per mantenere o rovesciare una maggioranza.

Il senatore GUERZONI prosegue affermando che nella seconda parte della legislatura regionale sarebbe preferibile un sistema meno radicale.

Il PRESIDENTE osserva che ciò corrisponde all'attuale sistema: questo, peraltro, non ha dato i risultati auspicati quanto alla stabilità dei governi regionali.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI, osservando anzitutto che la revisione costituzionale esige una valutazione in se stessa, al di là delle questioni inerenti al diritto transitorio. Anche a nome del Gruppo Forza Italia, egli giudica non irrilevanti le singole formule adottate al fine di modificare gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione: occorre chiarire, dunque, se nel Senato sia prevalente o meno la volontà di modificare il disegno di legge, poiché in caso positivo le modifiche non potrebbero non riguardare anche le nuove formulazioni dei citati articoli della Costituzione. Nel riservarsi di proporre emendamenti conformi alle considerazioni che si accinge a svolgere, manifesta peraltro la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti, ove si dovesse pervenire consensualmente alla risoluzione di non modificare il testo della Camera dei deputati.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge, che, nel modificare parzialmente l'articolo 121 della Costituzione, qualifica la figura del Presidente della Giunta regionale, ciò che potrebbe essere ottenuto, nondimeno, anche semplicemente introducendo la denominazione di Presidente della regione, piuttosto che Presidente della Giunta regionale. Ricorda che la questione fu affrontata più volte in diverse sedi, compresa la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, e osserva inoltre che la formula «il Presidente rappresenta la regione» è pertinente più ad un organo monocratico che al membro eminente di un organo collegiale, rammentando in proposito la disposizione costituzionale concernente il Presidente della Repubblica. L'elezione diretta del Presidente, d'altra parte, non comporta di per sé l'attribuzione di funzioni di governo allo stesso organo monocratico, poiché quelle funzioni potrebbero essere invece essere demandate all'organo collegiale Giunta. Il testo in esame, inoltre, contiene la previsione secondo la quale il Presidente della Giunta regionale « dirige la politica della Giunta e ne è responsabile»: si tratta di una novità costituzionale, in parte derivata dall'articolo 95, che peraltro è in fase evolutiva, dato che il Governo ha annunciato un disegno di legge di riforma costituzionale che incide proprio su quell'articolo. In ogni caso la stessa formula dell'articolo 95, risalente a una elaborazione di poco successiva alla metà del secolo scorso, si riferisce alla «politica generale» del Governo, richiamando espressamente la responsabilità di settore fissata in capo ai singoli Ministri. Nella formula in esame, invece, non vi è alcun riferimento a una politica generale della Giunta regionale, cosicché la stessa nozione di «politica della Giunta» appare singolare e un poco ambigua, laddove si dovrebbe piuttosto far riferimento alle politiche pubbliche della regione in quanto tale.

Egli si sofferma quindi sull'attribuzione al presidente della Giunta regionale della potestà di promulgare le leggi e i regolamenti regionali: in proposito ricorda le tradizionali contestazioni rivolta al potere regolamentare regionale incardinato nel Consiglio piuttosto che nella Giunta ed osserva che la disposizione in esame non tiene conto della necessità ormai matura di distinguere la promulgazione delle leggi dall'emanazione dei regolamenti, postulando ancora la competenza del Consiglio anche per la deliberazione dei regolamenti.

Il ministro AMATO, in una breve interruzione, ricorda che il disegno di legge costituzionale del Governo sull'ordinamento delle regioni, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non prevede più la potestà regolamentare del Consiglio regionale.

Secondo il senatore ROTELLI, la circostanza conferma la validità della sua obiezione alla formula adottata all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Quell'articolo, inoltre, si conclude con una disposizione quanto meno bizzarra, che prevede una potestà amministrativa delegata da esercitare in conformità a istruzioni del Governo nazionale: al riguardo osserva che l'istituto della delega non comporta una potestà siffatta e nota comunque la contraddizione tra la disposizione e il principio di autonomia. Quanto alla revisione dell'articolo 122 della Costituzione, ricorda che l'articolo 117 si riferisce alle leggi dello Stato quale fonte di enunciazione dei principi fondamentali che limitano la potestà legislativa regionale; il testo in esame, invece, adotta l'espressione «leggi della Repubblica».

In merito ai discussi problemi di ineleggibilità e incompatibilità, ritiene che la soluzione non dovrebbe essere rimessa all'autonomia dei consigli regionali e afferma che la questione della presenza dei consiglieri regionali in Giunta non è questione di incompatibilità ma piuttosto di forma di governo.

Rammenta, quindi, la sua proposta di riforma dell'ordinamento regionale fondata sull'affidamento a ciascuna regione della possibilità di scegliere tra due formule coerenti, l'una rigorosamente presidenziale, l'altra rigorosamente parlamentare, e non già della possibilità di scegliere qualsiasi modello. Si sofferma anche sul terzo comma del nuovo articolo 122, che ripropone una formula a suo avviso eccessivamente riduttiva circa le potestà del Presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. L'ultimo comma di quell'articolo, inoltre, manifesta un difetto intrinseco, poiché appare inconcepibile a suo avviso la mancata previsione di un sistema di elezione fondato sul ballottaggio tra due candidati per la scelta del Presidente, sistema tipico dell'elezione di ogni organo monocratico. In proposito aggiunge che il regime transitorio previsto dall'articolo 5 ammette inopinatamente la possibilità di un presidente eletto con una maggioranza relativa di suffragi.

Circa il nuovo testo dell'articolo 123, considera particolarmente opinabile il ricorso all'espressione «forma di governo», di cui è nota l'ambiguità ed è evidente lo scarso valore normativo. Un ulteriore problema riguarda l'istituto del *referendum*, giacché a Costituzione vigente si ritiene da alcuni che il *referendum* regionale possa essere esclusivamente abrogativo. Sarebbe allora preferibile precisare, in sede di revisione costituzionale, che il *referendum* regionale può essere anche di natura diversa da quella abrogativa. In merito alla mozione di sfiducia, egli conferma la propria avversione di principio a un modello istituzionale non presidenziale; osserva, inoltre, che per garantire efficienza, stabilità e governabilità, non è affatto utile perseguire il risultato di imporre al Consiglio la propria autoconservazione a costo di mantenere artificialmente in vita una Giunta non è più in grado di formulare e realizzare le

politiche pubbliche che le competono. Quanto avviene ormai diffusamente in alcune grandi città appare in proposito assai indicativo, giacché si assiste all'intimazione frequente di sindaci al Consiglio comunale dell'alternativa tra il consenso a scelte non condivise e lo scioglimento dello stesso Consiglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0164<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di dedicare le sedute delle due settimane successive prevalentemente ai disegni di legge costituzionali concernenti l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei disegni di legge sullo statuto dei partiti. Propone di convocare per la settimana successiva cinque sedute della Commissione, di cui due al termine delle sedute pomeridiane dell'Assemblea, convenendo sin d'ora che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 3859 sia differito fino alle ore 12 di mercoledì 5 maggio. Nella seduta pomeridiana di martedì 4 maggio, potrebbero concludersi le fasi di discussione generale su entrambi gli argomenti dianzi citati, mentre il termine per gli emendamenti per i disegni di legge sullo statuto dei partiti dovrebbe essere di poco successivo alla conclusione della stessa discussione generale.

La Commissione accoglie le indicazioni del Presidente sul programma dei lavori per le sedute successive.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**420<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Interviene il sottosegretario AYALA che, rispondendo all'interrogazione all'ordine del giorno 3-02391 presentata dal senatore Preioni, sottolinea in primo luogo, come essa sia in parte superata dalla avvenuta approvazione della legge n. 254 del 1997 – recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado – e del relativo decreto legislativo n. 51 del 1998, che fu peraltro predisposto dal Ministero dopo ampie consultazioni con tutte le parti interessate, comprese le rappresentanze della classe forense.

Ritiene tuttavia di individuare, nella preoccupazione dell'impatto che l'attuazione della riforma del giudice unico potrebbe avere sul carico di lavoro delle corti d'appello e nella questione degli oneri di spesa che l'attuazione della riforma potrebbe comportare, temi che conservano ancora attualità.

Quanto al primo profilo, il problema del possibile aggravio di lavoro delle corti d'appello è stato attentamente valutato nel progetto sugli organici dei magistrati elaborato dalla competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e ora all'esame del Consiglio superiore della magistratura. In tale progetto è stato aumentato l'organico delle corti d'appello, nei casi in cui si è ritenuto necessario, con contestuale riduzione di quello di altri uffici dello stesso distretto. Inoltre, è in corso di elaborazione un disegno di legge delega che consentirà al Governo l'istituzione di nuovi tribunali o l'accorpamento

di quelli esistenti, nonché la possibilità di istituzione anche di nuove corti d'appello.

In merito alla seconda questione va rilevato che principio cardine della legge delega istitutiva del giudice unico è quello stabilito alla lettera q) del comma 7 dell'articolo 1, secondo il quale la redistribuzione degli uffici giudiziari non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Questo non significa ovviamente che la riforma non avrà costi, ma impone che a tali costi si dovrà provvedere con i normali stanziamenti di bilancio e con le economie derivanti da una più funzionale organizzazione e da una migliore ripartizione delle risorse.

Indubbiamente infatti l'attuazione della riforma comporterà interventi che riguarderanno l'edilizia giudiziaria e le strutture mobiliari degli uffici interessati.

Per quanto attiene all'edilizia giudiziaria va però evidenziato che gli interventi in tale settore sono posti, ai sensi della legge n. 392 del 1941, a carico dei Comuni, ai quali compete sia il reperimento degli immobili da destinare agli uffici giudiziari, sia la gestione e manutenzione degli stessi. Occorre peraltro precisare che i Comuni per realizzare gli interventi di loro competenza, diversi dalla mera manutenzione ordinaria, sono ammessi a fruire di finanziamenti da parte della Cassa Depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. Premesso che con la citata legge sono stati messi a disposizione presso la Cassa depositi e prestiti i fondi relativi, ne consegue che – nei limiti della residua attuale disponibilità dei fondi – è possibile finanziare gli interventi di competenza comunale senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio statale.

Per quanto attiene invece agli uffici giudiziari che hanno sede in immobili demaniali, gli interventi saranno limitati nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e inoltre verranno realizzati utilizzando le risorse che si renderanno disponibili in conseguenza delle economie conseguenti alle soppressioni delle sezioni distaccate di pretura presso le quali non saranno correlativamente istituite sezioni distaccate di tribunale.

Per le opere di manutenzione ordinaria e per le spese inerenti la gestione ordinaria degli immobili la competenza a sostenerne gli oneri è attribuita – sempre ai sensi della legge n. 392 del 1941 – ai Comuni.

Per quanto riguarda le risorse mobiliari necessarie a consentire la piena operatività degli uffici giudiziari di primo grado, nascenti dalle fusioni delle preture e dei tribunali oggi esistenti, saranno innanzitutto utilizzati, per quanto possibile, gli arredi e le attrezzature in dotazione alle preture. Verranno anche utilizzati gli arredi e le attrezzature in dotazione attualmente alle sezioni distaccate presso le preture circondariali per le necessità nascenti dalla istituzione di sezioni distaccate di tribunale.

Ciò tuttavia non sarà sufficiente. È stato infatti previsto che per adeguare e allestire nuove aule di udienza per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudicherà in composizione monocratica occorrerà comunque una spesa di circa 6 miliardi, determinata calcolando in circa 12 milioni il costo medio per allestire un'aula di udienza.

Conclude assicurando che la struttura ministeriale ha compiuto e sta compiendo uno sforzo imponente sotto il profilo organizzativo per cercare, attraverso la razionalizzazione delle risorse, di porre gli uffici giudiziari in condizioni di affrontare nella maniera migliore l'entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado.

Il senatore PREIONI sottolinea in replica, come l'interrogazione alla quale ha oggi risposto il sottosegretario Ayala sia stata da lui presentata nell'autunno del 1996 con richiesta di risposta scritta in Assemblea e come la risposta del Governo arrivi pertanto dopo quasi tre anni e dopo che l'interrogazione è stata trasformata in interrogazione a risposta orale in Commissione.

Nel merito, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e richiama poi, in particolare, l'attenzione sul problema della corte d'appello di Torino, il cui carico di lavoro appare estremamente rilevante, gravitando su questo organo giudiziario l'intera regione Piemonte che ha circa cinque milioni di abitanti, e in riferimento al quale sarebbe senz'altro opportuna l'istituzione di una sezione distaccata di Corte d'appello a Novara.

*SULLA BREVIÀ DEI TEMPI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI CON CARATTERISTICHE DI URGENZA (A007 000, C02<sup>a</sup>, 0134<sup>o</sup>)*

A seguito di una comunicazione del presidente PINTO – il quale avverte la Commissione che la prossima settimana occorrerà affrontare con particolare rapidità l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge n. 675 del 1996, e successive modificazioni, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici nonché, se trasmesso in tempo utile, del decreto-legge n. 64, di modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile – il senatore Antonino CARUSO esprime viva disapprovazione per il ripetersi di una situazione nella quale la Commissione è obbligata, da circostanze oggettivamente create dal Governo, ad esprimersi in tempi tanto compressi da impedire una seria discussione. In particolare, per quanto riguarda l'imminente esame del decreto-legge n. 64, il senatore Antonino Caruso si riporta ad analoghe considerazioni emerse, con riferimento all'esame del decreto-legge n. 29 del 1999, nelle sedute del 13 e 14 aprile scorsi, per sottolineare che ritiene inaccettabile la situazione che si determina ogniqualvolta un decreto-legge viene presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, ove segna il passo, per poi essere trasmesso al Senato proprio a ridosso dei termini di scadenza, mentre, se avvenisse il contrario, la speditezza della prima lettura sarebbe assicurata dalle apposite norme del regolamento del Senato.

Il presidente PINTO assicura il senatore Antonino Caruso che le esigenze da lui prospettate sono state già poste all'attenzione della Presidenza del Senato.

Il senatore Antonino CARUSO invita il Presidente a sollecitare sulle questioni emerse un intervento in Commissione del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Prende atto il presidente PINTO.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**199<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Toia e per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2754-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice SALVATO riferisce alla Commissione sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati, consistente in un articolo aggiuntivo volto a inserire l'articolo 13-*bis* nel testo del decreto-legge n. 544 del 1993. Tale novella consente alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto della persona dei confronti della quale il Tribunale internazionale ha domandato l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. Si prevede altresì che il Ministro di grazia e giustizia ne sia immediatamente informato e che l'arrestato entro quarantotto ore sia messo a disposizione del Presidente della corte d'appello territorialmente competente, che ha il potere di convalidare l'arresto o di disporre la liberazione dell'arrestato.

Nell'esprimere un giudizio positivo su tale integrazione del disegno di legge, la Relatrice auspica che l'Italia possa ratificare con sollecitudine anche lo Statuto della Corte penale internazionale, istituito con la conferenza diplomatica tenutasi a Roma nella scorsa estate, in coerenza con la politica di sostegno degli istituti di garanzia dei diritti umani condivisa dal Governo e dal Parlamento.

Il senatore BASINI si dichiara contrario al disegno di legge in esame, nel suo complesso, per ragioni di carattere generale che lo portano

a respingere qualsiasi tipo di corte penale internazionale. Premesso che attualmente esse sono nuovi strumenti al servizio delle grandi potenze – che già dominano l'ONU – ritiene che la situazione peggiorerebbe ulteriormente se prendesse forma una sorta di governo mondiale, da cui non deriverebbero pace e democrazia, ma un dispotismo a carattere universale. Nella fattispecie concreta, il Tribunale per l'ex Jugoslavia opera sulla base del presupposto che i responsabili dei crimini contro l'umanità siano tutti da una sola parte: non è dunque un'istituzione imparziale e non merita di essere sostenuta.

La senatrice DE ZULUETA dichiara che i senatori democratici di sinistra sono favorevoli al disegno di legge nel suo complesso e alla modifica apportata dalla Camera dei deputati. Fa poi presente che il Tribunale per l'ex Jugoslavia è già operante da anni e che l'Italia ha avuto un ruolo importante nella sua istituzione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara perplesso di fronte a un tribunale internazionale che non dispone di strumenti propri per indagare ed eseguire le sentenze e, per di più, opera al di fuori di un ordinamento internazionale strutturato. Contemporaneamente la NATO si propone come gendarme del mondo, attribuendosi, con la forza del fatto compiuto, una funzione che non le viene riconosciuta dall'ordinamento internazionale.

Il presidente MIGONE ritiene che i rilievi formulati nei precedenti interventi debbano essere inquadrati in una prospettiva storica: finito con la prima guerra mondiale l'equilibrio delle potenze e tramontata recentemente anche la fase storica della contrapposizione ideologica tra gli stati, si assiste al tentativo di fondare un ordinamento internazionale sui principi della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Ciò comporta il tendenziale superamento della sovranità nazionale, che non è più un principio assoluto ma deve essere temperato con altri principi. Si tratta però di un processo molto lungo, come del resto fu lungo e travagliato il cammino che portò alla nascita dello stato di diritto.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che, in questa sede, la Commissione debba procedere senza indugio ad approvare la modifica apportata dalla Camera, in modo da consentire la ratifica dell'accordo in esame. Allo stesso tempo è opportuno sollecitare il Governo a una rapida ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale, dal momento che l'iter del disegno di legge che ne autorizza la ratifica si sta perfezionando in questi giorni.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Vertone Grimaldi, ritiene essenziale che sia chiarita la natura giuridica del testo sottoscritto dai Capi di stato e di governo al vertice NATO di Washington, che va sotto il nome di «Nuovo concetto strategico dell'Alleanza». Invita pertanto il Presidente della Commissione a richiedere formalmente un parere del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi,

anche perché dalla qualificazione giuridica dell'accordo sottoscritto deriveranno precise conseguenze di ordine costituzionale.

Il presidente MIGONE dà atto al senatore Andreotti della sua richiesta e assicura che la sottoporrà formalmente al Governo.

Il senatore TABLADINI, pur non essendo contrario in linea di principio alle corti penali internazionali, riconosce che il senatore Basini ha sollevato problemi reali. Una sommaria analisi della storia contemporanea può facilmente mostrare che è assai difficile ipotizzare tribunali *super partes* e norme che valgano per tutti: ad esempio i criminali di guerra nazisti sono stati condannati a Norimberga, ma nessuno ha pagato per le atrocità commesse nel Vietnam. Considerando poi la complessità della situazione nell'*ex* Jugoslavia e l'estrema difficoltà di esprimere giudizi obiettivi su quel che è avvenuto negli ultimi anni, ritiene di doversi astenere dalla votazione del disegno di legge.

Il senatore BASINI, con riferimento all'intervento del presidente Migone, concorda sul fatto che sia in corso una grande evoluzione storica, ma dubita fortemente che essa porti verso un ordinamento internazionale fondato sui valori di libertà e di giustizia.

Il senatore SERVELLO si dichiara perplesso sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati, ritenendo scorretto che si attribuisca alla polizia giudiziaria italiana un potere non previsto dall'accordo tra Governo italiano e ONU.

La relatrice SALVATO, intervenendo in sede di replica, rileva anzitutto che alcuni temi sollevati, pur essendo di grande rilievo, esulano dalla decisione che la Commissione deve assumere in questa sede. Il Tribunale per l'*ex* Jugoslavia già esiste ed è operante, l'accordo in esame si limita a prevedere la collaborazione dell'Italia per l'esecuzione delle sentenze e la modifica apportata dalla Camera prevede soltanto che la polizia giudiziaria italiana possa procedere all'arresto su richiesta del Tribunale.

Ricorda altresì che tale giurisdizione riguarda solo pochi reati, tassativamente previsti nell'accordo istitutivo, che sono considerati particolarmente gravi e odiosi in base alla civiltà giuridica contemporanea. Ritiene pertanto che soprattutto chi è colpito in queste settimane dagli orrori della pulizia etnica e della guerra dovrebbe essere favorevole a tutto ciò che può sostenere l'attività del Tribunale, per perseguire i crimini commessi nell'*ex* Jugoslavia.

Il sottosegretario TOIA pone in risalto che l'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati nasce da una riflessione di tipo tecnico-giuridico cui ha contribuito il Ministero di grazia e giustizia; con questa modifica l'accordo sarà più facilmente applicabile nell'ambito dell'ordinamento italiano. Rileva poi che l'istituzione di tribunali penali internazionali non presuppone la creazione di ordinamenti sovranaziona-

li, ma avviene sulla base di accordi intergovernativi, nell'ambito e con il sostegno delle Nazioni Unite.

Il senatore SERVELLO ribadisce di essere contrario alla modifica apportata dalla Camera, anche perché ritiene che essa sia superflua, non aggiungendo nulla a quanto già previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 544 del 1993.

Il presidente MIGONE avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia. Pur essendo decorsi i termini, reputa opportuno attendere tale parere, per approfondire la questione sollevata dal senatore Servello. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concorda la Commissione.

**(2968-B) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il senatore CORRAO riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che consistono nei due commi dell'articolo 3, introdotto dalla Camera stessa. Con il primo le immunità previste dal protocollo in esame sono limitate all'esercizio delle funzioni attribuite a EUROPOL dall'articolo 3 della Convenzione istitutiva. Con il secondo comma si precisa che la relazione del Governo, già prevista dalla legislazione vigente, deve comprendere anche le valutazioni di cui all'articolo 17 del protocollo in esame.

Il senatore BASINI si dichiara contrario al disegno di legge.

Il sottosegretario SINISI fa presente che l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 3 è stato richiesto dall'opposizione durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha aderito a tale proposta, che precisa meglio l'ambito di applicazione delle immunità previste dall'articolo 8 del protocollo.

Il senatore SERVELLO, preso atto del chiarimento del rappresentante del Governo, si dichiara favorevole alla ratifica del protocollo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(3746) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI, che pone in risalto le finalità apprezzabili dell'accordo, pur rilevando nell'articolo 8 una singolare asimmetria, per cui sono indicati quali organi coordinatori per l'esecuzione dell'accordo il Ministero degli esteri italiano e il Ministero per l'arte, la cultura, la scienza e la tecnologia della Repubblica sudafricana.

È un vero errore attribuire tale responsabilità alla Farnesina, che potrà al massimo organizzare qualche missione di funzionari, mentre la cooperazione scientifica potrebbe essere gestita ben diversamente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con la collaborazione del CNR. Ciò nonostante, considerato che il rifiuto di ratificare un accordo già sottoscritto creerebbe un *vulnus* nei rapporti con un paese amico, propone di approvare il disegno di legge.

Il sottosegretario TOIA fa presente che l'accordo in esame, come tanti altri sottoscritti con diversi stati, costituisce una cornice entro cui trova collocazione tutto quanto viene fatto nell'ambito della cooperazione tra istituzioni culturali e scientifiche dei paesi contraenti. In realtà tali accordi sono negoziati dal Ministero degli esteri assieme agli altri dicasteri interessati, che ne assumono poi la responsabilità reale in fase di attuazione.

Il presidente MIGONE rileva che una rapida lettura della relazione tecnica, allegata al disegno di legge, desta non poche perplessità circa la validità delle iniziative che si intende promuovere. Si tratta infatti di un elenco oltremodo generico, che potrebbe andare bene per qualsiasi tipo di accordo, e non è dato capire in cosa realmente consisterà la cooperazione tra l'Italia e la Repubblica sudafricana in materia scientifica e tecnologica.

Avverte poi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione sul testo del disegno di legge.

La Commissione, quindi, verificata da parte del presidente la presenza del numero legale, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(3849) Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda si sono già svolte la relazione e la discussione generale. Avverte poi che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione, verificata da parte del presidente la presenza del numero legale, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 424)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477: esame e rinvio)

(R139 b00, C03<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE fa presente che il Governo ha presentato per la prima volta alle competenti Commissioni parlamentari il decreto ministeriale annuale previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 477. Purtroppo l'atto sottoposto all'esame della Commissione consiste in un mero elenco di spese per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di immobili all'estero; manca qualsiasi elemento illustrativo che consenta di esprimere un giudizio in ordine alle priorità di tali interventi. Invita pertanto il rappresentante del Governo a integrare lo schema di decreto con una relazione, ovvero con note di documentazione, in cui siano motivate le priorità, nonché la scelta effettuata caso per caso tra il restauro, la costruzione ovvero l'acquisto di un nuovo immobile.

Il sottosegretario TOIA fa presente che potrebbe fornire alcuni elementi già in questa sede, ma si dichiara disponibile anche a un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione un approfondimento.

Il senatore TABLADINI rileva che il Parlamento non è in grado di controllare le spese effettuate dal Ministero per le sedi all'estero, se gli uffici non trasmettono tutti i dati tecnici e se le Commissioni non possono avvalersi delle necessarie consulenze. Fa presente poi che lo scorso anno, quando la Commissione discusse il testo della legge n. 477 già citata, effettuò alcune verifiche a campione sugli interventi immobiliari indicati nella relazione tecnica, riscontrando clamorose incongruenze.

Il presidente MIGONE, apprezzate le circostanze, propone di chiedere al Presidente del Senato una proroga di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, al fine di poter esprimere il parere entro giovedì 13 maggio.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario TOIA conviene che, date le circostanze, si tratta di una richiesta legittima e si impegna a fornire tempestivamente una documentazione scritta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**258<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461: seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore GRILLO ricorda che la significativa convergenza registratasi sulla legge delega trae origine da un'intesa di fondo di tutte le forze politiche circa il rilievo della disciplina delle fondazioni sull'intero sistema bancario, a conclusione di un processo avviato negli anni scorsi a partire dalla legge n. 218 del 1990. L'ampio e serrato dibattito svoltosi sui contenuti della legge delega è proseguito anche in queste settimane sullo schema di decreto, con una differenziazione di posizioni, che vanno dal pieno apprezzamento, alla critica per un eccesso di delega e rilievi di incostituzionalità. Un punto di particolare problematicità è rappresentato dalla circostanza che il Governo, nel predisporre il provvedimento, ha tenuto in considerazione il contenuto di ordini del giorno accolti e non approvati in sede parlamentare durante l'esame del disegno di legge delega, anche con il rischio di sopravvalutarne il valore rispetto alla legge stessa.

Passando ad esaminare quei punti dello schema di decreto che andrebbero modificati, l'oratore condivide pienamente i rilievi espressi dal Presidente-relatore circa il drastico divieto alle fondazioni di erogare, tra l'altro, finanziamenti a favore di imprese di qualsiasi natura. Tale previsione, infatti, rischia di rendere inoperante uno degli scopi fissati dalla legge delega per l'attività delle fondazioni, e cioè la promozione dello sviluppo economico, così come indicato da un emendamento approvato al Senato rispetto al testo della Camera dei deputati: a tal proposito, andrebbe meglio specificato il carattere e la portata del divieto.

Un'ulteriore questione riguarda la disciplina degli organi di indirizzo delle fondazioni, e in particolare delle fondazioni a base associativa. Come è emerso con chiarezza nel corso del dibattito dei mesi scorsi, le fondazioni a base associativa rappresentano una realtà peculiare di alcuni territori, che hanno fatto della conservazione del patrimonio accumulato e del suo utilizzo a favore dell'economia locale il proprio tratto saliente. Se, come previsto nello schema di decreto, nell'organo di indirizzo delle fondazioni l'assemblea – che sintetizza il peculiare collegamento tra le fondazioni e il proprio territorio – ha una rappresentanza non maggioritaria si rischia di mettere in forse tali caratteristiche. D'altro canto, sia la legge Amato, e il correlativo decreto legislativo n. 356, così come il Testo unico bancario tengono conto delle peculiarità delle fondazioni a base associativa. Egli paventa inoltre che la quota maggioritaria dell'organo di indirizzo possa essere detenuta da soggetti estranei alla fondazione stessa.

Il Presidente ANGIUS interloquisce facendo presente che è lo statuto delle fondazioni a definire le qualità e i requisiti dei restanti componenti dell'organo di indirizzo.

Proseguendo nel proprio intervento il senatore GRILLO si sofferma poi sulla questione della definizione dei casi in cui sussiste il controllo della fondazione in imprese non strumentali o in aziende creditizie. A suo giudizio, l'elencazione recata dal comma 3 dell'articolo 6 dei casi nei quali si verifica il caso di influenza dominante, più che una specificazione della disciplina recata dall'articolo 2359 del codice civile, rischia di esserne un sostanziale superamento se non una surrettizia modifica. Egli ritiene pertanto superflua la specificazione del comma 3.

L'oratore si sofferma poi sui poteri dell'organo di vigilanza definiti nell'articolo 10, ricordando la contrarietà della propria parte politica già in sede di legge di delega per la previsione di un organismo di controllo con poteri particolarmente lesivi dell'autonomia statutaria e gestionale; i timori già espressi vengono confermati se si considerano i penetranti poteri di controllo di merito sulla gestione delle fondazioni, in palese contrasto con il carattere privatistico delle fondazioni, sancito dalla legge di delega.

Per quanto riguarda, invece, la questione dell'obbligatorietà di dismissione delle partecipazioni nelle aziende bancarie conferitarie, egli condivide l'opinione di quanti sottolineano che la dismissione rimane l'obiettivo fondamentale di tutti gli interventi sul sistema bancario italia-

no a partire dalla «legge Amato». D'altro canto, sia la legge da ultimo citata, sia la legge di delega affidano a strumenti non coercitivi, bensì incentivanti, la realizzazione di tale obiettivo. Per questi motivi egli si dichiara contrario alla previsione di un intervento dell'Autorità di vigilanza che obblighi le fondazioni a vendere le partecipazioni: si tratta di una misura che non trova alcuna corrispondenza nella disciplina di delega, soprattutto laddove si prevede un potere sostitutivo del commissario *ad acta*. Infine, egli segnala la possibilità di non escludere gli investimenti immobiliari, di qualsiasi natura, dalla tipologia di investimenti effettuabili dalle fondazioni, in una logica di diversificazione del rischio finalizzato a salvaguardare il patrimonio delle stesse.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il testo dello schema di decreto va integrato con la disposizione recata dall'articolo 31, non presente nell'elaborato inviato al Parlamento per un mero errore materiale.

La Commissione prende atto.

Il senatore DEBENEDETTI interviene richiamando l'attenzione sul fatto che il senatore Grillo ha inteso dare diverso valore a ordini del giorno accolti dal Governo e ordini del giorno approvati dall'Assemblea: se così fosse chiede una pronuncia del Presidente del Senato su tale aspetto.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il riferimento del senatore Grillo agli ordini del giorno, è effettuato, in contrapposizione ai contenuti della legge di delega e non al valore dei diversi ordini del giorno.

Il senatore DEBENEDETTI prende atto di tale dichiarazione.

Il senatore PEDRIZZI sollecita il Presidente Angius a consentire interventi in discussione generale anche nelle sedute della prossima settimana.

Il Presidente ANGIUS non accoglie tale sollecitazione richiamando l'attenzione della Commissione sui ristretti tempi di esame sia del provvedimento in titolo, sia del disegno di legge collegato ordinamentale fiscale già calendarizzato per l'Assemblea nella prossima settimana. D'altro canto, gli interventi nel corso della prossima settimana potranno utilmente riferirsi allo schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**259ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461; seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C06ª, 0027º)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore PEDRIZZI, il quale ricorda l'ampio consenso registratosi sulla legge di delega e il positivo contributo di Alleanza nazionale all'elaborazione del testo, che rappresenta certamente un ulteriore tassello del processo di ristrutturazione e ammodernamento del sistema bancario italiano. Rispetto al testo della legge di delega – come detto, ampiamente condivisibile – lo schema di decreto predisposto dal Governo solleva però non poche perplessità su aspetti di particolare rilievo. Uno dei principi fondamentali della legge di delega è lo scopo di utilità sociale affidato all'attività delle fondazioni, anche per irrobustire un settore non ancora adeguatamente sviluppato in Italia, affiancato a quello della promozione dello sviluppo economico locale. La definizione degli scopi è poi accompagnata dalla previsione di significative agevolazioni fiscali da concedere al verificarsi di determinate condizioni: esclusività dell'attività di utilità sociale, dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società conferitarie, con il corollario dell'attività di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza. In questo quadro, risulta del tutto assente un obbligo perentorio a cedere le partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni, avendo la legge delega preferito indicare un percorso incentivante, fondato sulla assegnazione di qualifica di ente non commerciale e sulle altre agevolazioni fiscali al fine di promuovere la dismissione stessa. Un elemento invece di deterrenza, è rappresentato dal permanere, in capo alla fondazione che decidesse di non dismettere le partecipazioni di con-

trollo, dei poteri di vigilanza della autorità, individuata nel Ministero del tesoro. La logica incentivante è stata, invece, completamente stravolta dal Governo: esso ha previsto infatti un obbligo a dismettere le partecipazioni, con poteri sostitutivi assegnati al commissario *ad acta*; le fondazioni non potranno acquisire ulteriori partecipazioni di controllo e dovranno obbligatoriamente dismettere quelle possedute, secondo le modalità previste dal Ministero del tesoro. L'autorità di vigilanza è peraltro investita, oltre ai controlli di legittimità e di merito, anche di funzioni ispettive, che consentono di imporre eventuali certificazioni di bilancio. Essa stessa esercita quindi una notevole attività di controllo, invasiva e sostanzialmente lesiva dell'autonomia gestionale delle fondazioni, che si accompagna anche al potere di emanare atti di indirizzo generale per la diversificazione degli investimenti e per le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nelle società conferitarie. Si è passati da una logica incentivante ad un indirizzo di obbligatorietà che giustifica ampiamente l'opinione di eccesso di delega e i rilievi di incostituzionalità nell'attuazione della delega stessa. Poiché la disciplina dettata dall'articolo 10 in merito prefigura un controllo nella gestione e con poteri di indirizzo non rintracciabili in alcun modo nelle disposizioni della delega, egli ritiene essenziale apportare modifiche allo schema di decreto su tale specifico aspetto.

Un'altra questione di grande rilievo investe, poi le disposizioni che riguardano le fondazioni a base associativa, soprattutto per ciò che riguarda la rappresentanza dell'assemblea negli organi di indirizzo (articolo 4 dello schema). Prima di tutto occorre considerare il ruolo svolto dall'assemblea in enti che hanno radici plurisecolari, nella formazione e nella salvaguardia dei patrimoni, avendo riguardo al fatto che le assemblee si sono formate seguendo un principio di cooptazione. A suo giudizio, occorrerebbe prevedere, almeno per le fondazioni a base associativa, un ruolo paritetico dell'assemblea rispetto agli organismi di indirizzo. A tale proposito, rinuncia ad illustrare le specifiche proposte di modifica dello schema di decreto che consegna alla Presidenza per una valutazione nella redazione del parere.

Per quanto riguarda, invece, la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società conferitarie, egli sottolinea come non vi sia traccia nella legge di delega della nomina di un commissario *ad acta*: anche in questo caso l'articolo 25 dello schema di decreto andrebbe pertanto ampiamente modificato.

Per quanto riguarda l'articolo 26, inoltre, egli fa presente che lo schema di decreto, senza tener conto delle dismissioni già effettuate ai sensi della «Direttiva Dini», e delle agevolazioni già conseguite grazie a tali dismissioni, limita i benefici a soli quattro anni: anche in questo caso, occorrerebbe modificare lo schema di decreto. Una ulteriore considerazione riguarda, infine, l'attuazione di un principio di delega già contestato in sede di esame del disegno di legge di delega e cioè che le dismissioni debbano essere effettuate seguendo «modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità». Tale ultimo concetto si presta a seri dubbi interpretativi e andrebbe quindi fugata tale incertezza. Da ultimo, come già segnalato dal senatore Grillo, occorrerebbe

eliminare l'esclusione degli investimenti in beni immobili di qualsiasi natura, al fine di rafforzare la diversificazione degli investimenti delle fondazioni.

Egli conclude, preannunciando un voto favorevole sullo schema di parere, in caso di accoglimento delle proposte di modifica testè illustrate.

Prende quindi la parola il senatore CASTELLANI, il quale dichiara di condividere il giudizio positivo espresso dal Relatore, ma ritiene opportuno approfondire l'analisi dei contenuti dello schema di decreto in relazione alla verifica della coerenza delle disposizioni rispetto alla legge di delega, soprattutto avendo riguardo alla natura privatistica delle fondazioni sancita dalla stessa legge di delega. Il riconoscimento della natura privatistica di tali enti, del resto, si accompagna, e non può essere diversamente, al concetto di autonomia degli stessi. Rispetto a tale parametro appare condivisibile la sottolineatura del Relatore rispetto ad un divieto troppo drastico e generalizzato per le fondazioni ad investire e finanziare imprese di qualsiasi natura. È sempre il profilo privatistico delle fondazioni a guidare la valutazione dell'oggettivo depotenziamento del ruolo delle assemblee rispetto all'organo di indirizzo, soprattutto per quanto riguarda le fondazioni a base associative. Dal suo punto di vista, le sollecitazioni a modificare il testo a questo riguardo appaiono in certa misura condivisibili. Si potrebbe quindi prevedere una partecipazione paritaria dell'assemblea nella nomina dei componenti degli organi di indirizzo (50 per cento dei componenti), ovvero immaginare addirittura un superamento di tale quota. Anche i limiti posti al mandato dei componenti degli organi della fondazione sembrano eccessivamente restrittivi.

A suo giudizio, incorrono nella stessa valutazione negativa anche le disposizioni recate dalla lettera e), comma 3 dell'articolo 10, laddove si prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di emanare atti di indirizzo di carattere generale, particolarmente invasivi della autonomia gestionale delle fondazioni. Occorre innanzitutto definire il rango di tali norme di indirizzo, che rischiano di limitare eccessivamente tale autonomia. C'è poi il tema della incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente e quella di consigliere di amministrazione della società conferitaria: tale ultimo ente non può non essere esclusivamente l'azienda bancaria conferitaria e non le aziende strumentali ai fini statuari. Infine il termine di 6 mesi per sciogliere tale incompatibilità appare troppo ridotto.

Per quanto riguarda la tematica da tutti sottolineata della dismissione delle partecipazioni di controllo, non vi è dubbio che l'obiettivo di una completa separatezza tra enti conferenti ed azienda conferitaria rimane incontestabilmente la finalità principale della legge. Va però chiarito che il termine dei 4 anni solo teoricamente è prolungabile a 6, e quindi colgono nel segno le preoccupazioni di quanti ritengono tale periodo estremamente esiguo per consentire di vendere al meglio le partecipazioni di controllo. Tenuto conto che i corsi azionari delle aziende bancarie, seppure in crescita, sono sicuramente depressi rispetto alle reali potenzialità del comparto bancario e facilmente appetibili per i grandi

gruppi stranieri, egli invita i commissari a tener conto di tali preoccupazioni. Bene ha fatto il relatore a sottolineare la specificità di alcune singole fondazioni.

Più in dettaglio, egli ritiene opportuno un riesame delle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 4, laddove si include nel reddito delle fondazioni l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze.

A giudizio della senatrice THALER AUSSERHOFER, è opportuno che l'esame parlamentare dello schema di decreto si concentri sulla verifica della rispondenza dello stesso alla legge di delega in merito alle questioni fondamentali della dismissione delle partecipazioni di controllo e alle peculiarità delle fondazioni a base associativa. Per quanto riguarda il primo punto, esprime la preoccupazione che la dismissione in tempi predefiniti e obbligatoria delle partecipazioni possa deprimere i corsi azionari e facilitare l'ingresso di aziende straniere. Sul secondo aspetto, l'oratrice sottolinea la esigenza di tutelare e garantire il ruolo dell'assemblea nella nomina dei componenti degli organi di indirizzo.

Il senatore ALBERTINI dà una valutazione sostanzialmente positiva dello schema di decreto, ricordando l'apprezzamento della propria parte politica per il processo di completa separazione tra fondazioni e banche e per il ruolo che le fondazioni potranno svolgere per lo sviluppo del settore *non-profit*.

Come per la legge di delega, gli aspetti positivi prevalgono sugli elementi non condivisibili. Tra gli elementi di perplessità vi è sicuramente il ricorso ai poteri sostitutivi del commissario ad acta per le dismissioni delle partecipazioni di controllo. Lo strumento scelto non deve far perdere di vista l'obiettivo fondamentale che è quello di favorire la dismissione: egli, peraltro, esprime la preoccupazione che, nel contesto di profonda trasformazione del settore bancario, la vendita delle azioni in tempi definiti possa favorire ulteriormente l'ingresso di capitali stranieri, accentuando aspetti non condivisibili di concentrazione già presenti nel capitalismo italiano. Da ultimo, condivide la perplessità del senatore Castellani sul termine di 6 mesi per sciogliere la incompatibilità tra consigliere di amministrazione della società conferente e consigliere della società conferitaria.

Prende quindi la parola il senatore BONAVITA, il quale, condividendo il giudizio positivo espresso dal Relatore, richiama l'attenzione sul rischio che la sottolineatura degli elementi di maggiore problematicità possa condurre a forzature che stravolgono l'equilibrio dello schema di decreto. Da questo punto di vista, l'insistito richiamo alla natura privatistica delle fondazioni non può far dimenticare la stagione, anche recente, nella quale le fondazioni avevano ancora un carattere squisitamente pubblicistico. Diverso è invece il discorso della rappresentatività degli enti locali, soprattutto per quanto riguarda le fondazioni a base associativa: occorre pertanto chiarire il ruolo delle istituzioni locali (modificando la dizione troppo generica di «adeguata e qualificata rappresentanza del territorio») nell'ambito dell'organo di indirizzo.

Circa la problematica della dismissione, egli ricorda che le fondazioni dovranno dismettere le partecipazioni di controllo e non la totalità del capitale delle società conferitarie, in un contesto finanziario caratterizzato da una notevole crescita dei corsi azionari del comparto bancario rispetto alla capitalizzazione della borsa italiana. A quanti ripropongono le preoccupazioni per l'ingresso di capitali stranieri ricorda le dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia sul ruolo svolto a questo proposito degli organi di vigilanza.

Il senatore VENTUCCI, tenuto conto delle perplessità espresse sia dai senatori Grillo e Pedrizzi, sia dal senatore Castellani, invita la Presidenza a tener conto dei rilievi sulla rispondenza dello schema di decreto alle disposizioni recate dalla legge di delega: in alcuni casi, infatti, come per esempio nel caso dell'obbligatorietà della dismissione sembrano emergere profili di incostituzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**301<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3167-B) *Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore MASULLO illustra le modificazioni – alcune delle quali incisive – apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato nell'ottobre 1998 dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato al termine un approfondito esame. Ricorda brevemente il nucleo essenziale del provvedimento, consistente nella creazione di tre nuovi musei statali (uno dedicato alle arti contemporanee, uno all'audiovisivo e uno alla fotografia), facendo presente che la Camera dei deputati ha modificato la denominazione del primo in «Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee» dando seguito ad alcuni rilievi già emersi nel dibattito al Senato. L'altro ramo del Parlamento ha poi inserito un nuovo articolo (2 nel testo modificato) con il quale si consente al comune di Venezia di destinare parte delle risorse disponibili per la salvaguardia della città alla copertura dei costi derivanti dalla inagibilità del teatro La Fenice. L'articolo 2 del testo del Senato, con il quale si delineava un incisivo ampliamento delle funzioni assegnate alle istituzioni museali, dalla mera conservazione alla attiva promozione didattica a favore della scuola, è stato invece sostituito da un nuovo testo (ora articolo 3) fortemente riduttivo.

Sull'articolo 3 del testo del Senato, che consentiva al Ministero di partecipare a fondazioni, non erano emerse in prima lettura opposizioni preclusive, ma la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimerlo, così come ha soppresso l'articolo 4, concernente le scuole di restauro presso gli Istituti del Ministero. L'articolo 5 del testo approvato dal Senato (ora articolo 4) è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta di un comma concernente le bombolette di vernici *spray*. L'articolo 7 del testo del Senato è modificato solo nella decorrenza della copertura, mentre all'articolo 8 (concernente la ricostruzione della Basilica di Noto) è stata fra l'altro aggiunta la possibilità di ricorrere alle ordinanze prefettizie. Altre modifiche appaiono poi meritevoli di un giudizio positivo, come l'integrazione all'articolo 11 del testo del Senato, che fa salvi gli atti compiuti dal Comitato per la Torre di Pisa, rimasto privo di copertura legislativa dal 1° gennaio scorso. La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto un articolo (che ha assunto il numero 12) concernente la gestione dell'Ente cinema, che viene opportunamente assegnata al Ministro per i beni e le attività culturali, ferma restando la titolarità delle relative azioni al Ministero del tesoro. Il relatore segnala infine l'aggiornamento al triennio 1999-2001 delle norme di spesa e delle relative coperture, nonché l'inserimento in tutto il testo della nuova denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali. In conclusione, rilevato che fra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alcune sono migliorative ma altre invece a suo avviso peggiorative, dichiara che vi sono ragioni di urgenza (con specifico riferimento al Comitato per la Torre di Pisa e ai finanziamenti per la sicurezza dei musei) che lo inducono a sollecitare una celere approvazione senza quelle ulteriori correzioni che pure sarebbero desiderabili.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime piena adesione alla relazione, rilevando che il testo modificato dalla Camera dei deputati è fortemente riduttivo della funzione educativa che il Senato aveva voluto sottolineare per i musei. Auspica quindi che il Ministero sia in grado di dare applicazione a quei principi, a prescindere dalle limitazioni insite nel testo. Segnala poi come opportuna la modificazione apportata all'articolo 10, che d'altra parte anticipa la stesura contenuta nel testo unico di prossima emanazione e che dovrebbe agevolare i rapporti con i privati proprietari dei beni. Conclude dicendosi comunque favorevole ad una rapida applicazione senza modificazioni.

Il senatore OCCHIPINTI concorda anch'egli con il relatore, specialmente per quanto riguarda la lettura riduttiva offerta dalla Camera dei deputati al ruolo didattico dei musei. Esprime invece soddisfazione per l'incremento degli stanziamenti destinati alla Basilica di Noto, che ne consentiranno la definitiva ricostruzione e conclude dicendosi favorevole ad una rapida approvazione.

Il Presidente BISCARDI ricorda il sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione a Noto, che ha indubbiamente giocato un forte ruolo di impulso.

Il senatore Michele DE LUCA esprime il timore che la formulazione riduttiva introdotta dalla Camera dei deputati per l'articolo 2 risulti di ostacolo alla meritoria attività svolta ormai da anni da alcune sovrintendenze come quelle di Firenze, Parma e Milano: queste, infatti, stipulano rapporti di collaborazione con personale esterno per lo svolgimento di attività didattica nei musei a favore delle scuole. Invita quindi il Ministero a chiarire che tali attività potranno essere proseguite, anche per rassicurare il personale coinvolto. Esprime invece soddisfazione per la sostanziale conferma di quanto previsto dall'articolo 12 (11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati) a favore del museo «Glauco Lombardi» di Parma, che offre una risposta adeguata alle istanze di migliaia di cittadini, sostenendo un museo meritevole e alleviando l'istituto di credito che lo ha finora sorretto.

Il senatore BEVILACQUA rileva che il disegno di legge è stato ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, ma la maggioranza invoca comunque ragioni di urgenza e invita, ancora una volta, il Senato ad adeguarsi alle necessità del Governo. Del resto il disegno di legge accosta a temi obiettivamente rilevanti questioni che nulla vi hanno a che fare e che sembrano piuttosto ispirate all'obiettivo di appagare istanze di singoli parlamentari, i quali altrimenti potrebbero frapporsi a un celere *iter*. Segnala quindi il mancato aggiornamento al triennio 1999-2001 dell'articolo 1, comma 12, e deplora che quasi in ogni disegno di legge di iniziativa del Ministero vi siano elargizioni alla «Biennale» di Venezia e a enti come «Ferrara musica» o «Ravenna Manifestazioni», precludendo ogni visione di insieme sull'erogazione dei contributi pubblici. Comunque il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà.

Il senatore RESCAGLIO, concordando con l'impostazione generale illustrata dal relatore, si sofferma sulla norma relativa alla salvaguardia della torre di Pisa, facendo presente che da tempo la città di Cremona ha segnalato con preoccupazione le condizioni in cui versa il celebre Torrazzo auspicando analoga attenzione da parte del Ministero.

Il senatore ASCIUTTI ricorda in primo luogo che, in sede di prima lettura, il rappresentante del Governo chiese ed ottenne – per non appesantire il testo – che molti emendamenti fossero trasformati in ordini del giorno e lo invita a riferire sulla loro attuazione. Critica poi la stesura riduttiva approvata dalla Camera dei deputati per l'articolo 2 e giudica veramente irragionevole la modifica all'articolo 5, concernente le bombolette *spray*, capace solo di suscitare inutili problemi ai produttori. In definitiva, le ragioni di urgenza invocate dal Governo – sempre le stesse: Noto, Pisa – sembrano valere solo per un ramo del Parlamento. Ritiene quindi necessaria una riflessione per valutare l'opportunità di emendare il testo; ciò non significa affatto una volontà dilatoria del

Gruppo Forza Italia, il cui senso di responsabilità è dimostrato dal fatto che non chiede – per questo come per tanti altri provvedimenti d’interesse del Governo – la rimessione alla sede referente.

Il Presidente BISCARDI, preso atto che vi sono altri iscritti a parlare e dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **302<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni su ricercatori universitari**

**(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

**(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria**

**(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**– e petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di testo unificato con il seguente nuovo titolo: Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato avviato l’esame degli emendamenti da 3.0.201 a 3.0.15 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta), tra loro analoghi e volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 3. Ricorda altresì che gli emendamenti 3.0.201, 3.0.54 e 3.0.49 erano stati dichiarati decaduti e che gli emenda-

menti 3.0.33, 3.0.8 e 3.0.59 erano stati ritirati. Rammenta infine che il relatore aveva presentato l'emendamento 3.0.500.

Il relatore MASULLO si sofferma sull'esposizione resa dal senatore Monticone nel suo intervento a conclusione della scorsa seduta, sottolineandone l'assai persuasivo richiamo in ordine alla possibile disfunzionalità conseguente a una piena indeterminatezza dei tempi di nomina dei vincitori di concorso. Tale ragionata posizione potrebbe forse condurre alla formulazione di una proposta subemendativa, volta a circoscrivere la facoltà di immissione in ruolo entro la data del 28 febbraio, rispettando la prassi del mondo universitario. D'altro canto, non debbono sottovalutarsi le esigenze didattiche, le quali possono assumere diversa configurazione, così come è da tenere presente la presentazione alla Camera dei deputati da parte del Governo di un disegno di legge che reca, tra le varie sue disposizioni, altresì la previsione della possibilità di nomina in corso d'anno accademico. Alla luce dei diversi elementi e profili da contemperare, ritiene di riformulare il proprio emendamento 3.0.500 in un nuovo testo (recependo fra l'altro le indicazioni del senatore Lombardi Satriani), in ordine all'accoglimento del quale si rimette alla Commissione, sollecitando il Governo ad esprimere il proprio orientamento in materia.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che, ove la Commissione ritenesse di introdurre la specificazione di un termine nel corso dell'anno accademico, quale il 1° marzo, derogatorio rispetto a quello ordinario del 1° novembre ai fini della nomina in ruolo, vi sarebbe da parte del Governo piena disponibilità a valutare tale opzione, la quale pare perseguire finalità del tutto ragionevoli, come quella di evitare chiamate di docenti per periodi troppo brevi dell'anno accademico. Conferma l'esistenza di una disposizione concernente analoga materia all'esame della Camera dei deputati, non ravvisando peraltro, in tale fatto, elemento che debba necessariamente condizionare la valutazione che la Commissione voglia fornire circa la soluzione più opportuna.

Raccogliendo le osservazioni suesposte, il senatore MONTICONE presenta indi il subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1.

Sul subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1 dichiara voto contrario il senatore LOMBARDI SATRIANI, in quanto tale proposta è ancora a rigide scadenze di calendario la nomina in ruolo, trascurando così il fatto, di peculiare rilievo, che nella vita universitaria l'attività didattica non si risolve nel solo svolgimento di corsi ma si articola in attività di tutorato, seminari, di specializzazione e altro ancora, che spesso è possibile condurre solo in periodi dell'anno accademico non occupati prevalentemente dai corsi. La facoltà di disporre le nomine in ruolo e i trasferimenti nel corso di tutto l'anno accademico non è dunque finzione o regalia bensì risponde a motivate esigenze. La proposta recata dal subemendamento in esame, pur presentando elementi di piena ragionevolezza, appare invece improntata ad un rigorismo eccessivo.

Il senatore ASCIUTTI fa presente che negli interventi sin qui svolti si fa mostra di avere cura delle esigenze di tutti tranne che degli studenti. Dichiarò pertanto il proprio voto contrario al subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1, così come anticipa voto contrario allo stesso emendamento 3.0.500 (nuovo testo).

Il relatore MASULLO dichiara il proprio voto di astensione sul subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1.

Posto indi in votazione, il subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1 è respinto.

Sull'emendamento 3.0.500 (nuovo testo), il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto contrario, a ciò indotto dalla valutazione di quelli che sono gli interessi degli studenti e inequivoci profili di corretto funzionamento del sistema universitario.

Il senatore BEVILACQUA rileva con sconcerto la scarsa coesione della maggioranza, che rischia di compromettere la sollecita deliberazione di un provvedimento che sembrava finalmente prossimo all'approvazione. Dichiarò il voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.500 (nuovo testo).

Il relatore MASULLO, richiamandosi alle osservazioni svolte nel suo precedente intervento, dichiara il proprio voto di astensione altresì sull'emendamento 3.0.500 (nuovo testo).

La Commissione approva l'emendamento 3.0.500 (nuovo testo). Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.0.39, 3.0.44 e 3.0.15 (tra loro analoghi).

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi all'articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Anzitutto, si procede all'esame degli emendamenti da 3.0.202 a 3.0.9 (tra loro analoghi).

È dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.0.202.

Il senatore BRIGNONE sottoscrive l'emendamento 3.0.210, che dà per illustrato.

I senatori RONCONI, LOMBARDI SATRIANI, NAVA, PACE, BERGONZI e MANIS danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 3.0.55, 3.0.16, 3.0.34, 3.0.40, 3.0.60 e 3.0.9.

Il senatore ASCIUTTI sottoscrive l'emendamento 3.0.45, che dà per illustrato.

Su tutti tali emendamenti dà parere contrario il relatore MASULLO. Analogo parere contrario è reso dal sottosegretario GUERZONI, che fa presente come siffatte proposte emendative importino la soppressione dello straordinariato, compiendo una scelta che pare avere la sua sede naturale ed esclusiva in una riforma dello stato giuridico.

I senatori BERGONZI e NAVA ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.60 e 3.0.34, annunciando voto di astensione sugli altri emendamenti con analogo testo.

Il senatore ASCIUTTI dichiara anch'egli il proprio voto di astensione.

Posti ai voti in un'unica votazione, gli emendamenti da 3.0.210 a 3.0.9 sono respinti.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti da 3.0.208 a 3.0.61 (tra loro analoghi), dopo che il sottosegretario GUERZONI – con cui concorda il relatore MASULLO – ha fatto presente come il riferimento alle procedure per l'inquadramento, contenuto in tali proposte emendative, non trovi più rispondenza nel testo quale deliberato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti da 3.0.203 a 3.0.62 (tra loro identici).

Gli emendamenti 3.0.203 e 3.0.51 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 3.0.57, 3.0.18, 3.0.36, 3.0.42, 3.0.47 (fatto proprio dal senatore ASCIUTTI) e 3.0.62.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 3.0.11, volto a vanificare gli effetti di una sentenza del Consiglio amministrativo della regione Siciliana: come già nel caso del coordinamento dei gruppi di ricerca e dell'elettorato passivo per i professori a tempo pieno, è infatti inaudito che i principi legislativi siano travolti da sentenze amministrative.

Previo parere favorevole del relatore MASULLO e del sottosegretario GUERZONI, tali emendamenti – tra loro identici – sono posti ai voti in un'unica votazione e accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti 3.0.204 e 3.0.12, tra loro identici.

L'emendamento 3.0.204 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MANIS illustra il 3.0.12, a sua volta teso a vanificare una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, che impone un elettorato attivo e passivo distinto per le fasce di docenza, con evidente limitazione dell'autonomia universitaria.

Previo parere contrario del relatore MASULLO e del sottosegretario GUERZONI, l'emendamento 3.0.12 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti da 3.0.205 a 3.0.13, tra loro identici.

L'emendamento 3.0.205 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In assenza del senatore Lorenzi, il senatore BRIGNONE fa proprio e ritira l'emendamento 3.0.212, in considerazione del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio.

Anche il senatore MANIS ritira l'emendamento 3.0.13, stante la contrarietà manifestata dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente BISCARDI dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 3.0.206 e 3.0.53, fra loro identici. Dichiara poi decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.0.209 (nuovo testo).

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.0.213, a causa del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio; ritira altresì – per lo stesso motivo – l'emendamento 3.0.214, invitando comunque il Governo a valorizzare i docenti che abbiano già superato un concorso, tanto più che nella terza fascia dei professori ricercatori saranno inseriti anche docenti che non hanno mai superato alcuna selezione.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha assicurato l'attenzione del Governo alla tematica sottesa all'emendamento 3.0.214, il senatore ASCIUTTI ritira infine l'emendamento 3.0.215 (che ha sua volta registrato il parere contrario della Commissione bilancio) auspicando tuttavia che anche in questo caso il Governo sia sensibile alla questione ivi posta.

In assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 3.0.37. Indi, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, lo ritira, lamentando tuttavia che ad esso non sia stato possibile rinvenire adeguata copertura finanziaria. Auspica comunque che il Governo voglia prestare attenzione ai suoi contenuti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento Tit.200 è stato ritirato nella seduta del 22 aprile; indi, concluso l'esame degli emendamenti, comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

considerata la situazione di profondo disagio nella quale versano i medici ricercatori confermati – già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che attualmente risultano alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di indire una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità al ruolo dei professori associati, con le modalità già a suo tempo operative relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

0/3399-3477-3554-3644-3672/1/7

TONIOLLI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

tenuto conto della situazione in ordine alle aspettative che si sono accumulate nell'ultimo ventennio dopo la riforma dei concorsi a cattedra,

invita il Governo

ad attivarsi nei prossimi concorsi a cattedra secondo la normativa attualmente vigente, nei modi ritenuti più opportuni, affinché il bando per professori associati con oltre dieci anni di anzianità di servizio trovi una qualche preferenza».

0/3399-3477-3554-3644-3672/2/7

TONIOLLI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

in considerazione delle sperequazioni in materia di età per il collocamento a riposo del personale docente, prodottesi nel sovrapporsi di

molteplici norme intervenute a partire dagli anni '70 (come ad esempio l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), produttive tra l'altro di disfunzioni nell'organizzazione didattica,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa legislativa organicamente riordinatrice della materia».

0/3399-3477-3554-3644-3672/3/7

MASULLO, *relatore*

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché a tutti i professori ricercatori si applichino le medesime normative in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici».

0/3399-3477-3554-3644-3672/4/7

ASCIUTTI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

impegna il Governo

ad adottare atti amministrativi finalizzati a chiarire che i professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/6/7 LOMBARDI SATTRIANI, BERGONZI, MONTICONE, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, DONISE

Il senatore MANIS illustra invece il seguente ordine del giorno, facendo osservare al Sottosegretario che il riferimento da lui fatto nella seduta di ieri al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per quanto riguarda il coordinamento dei centri di ricerca riguarda solo i professori ordinari e non gli associati, sì da rendere assolutamente indispensabile un atto interpretativo:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

tenuto conto della prassi vigente che vede i professori ordinari unici titolari della direzione dei centri di ricerca, anche a fronte della

progressiva confusione ingenerata dagli statuti universitari che dispongono in materia non uniformemente,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento amministrativo che elimini la confusione interpretativa in materia, estendendo a tutti i docenti, ricercatori compresi e figure equiparate, la potenziale titolarità ad assumere la direzione dei centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/5/7 MANIS, BEVILACQUA, MARRI, LORENZI, ASCIUTTI, PACE

Il relatore MASULLO si esprime in senso favorevole su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del n. 2 del senatore Toniolli.

Il sottosegretario GUERZONI accoglie tutti gli ordini del giorno come raccomandazione, ad eccezione del n. 6 del senatore Lombardi Satriani, che accoglie pienamente.

Il senatore MANIS lamenta l'accoglimento affievolito riservato al proprio ordine del giorno n. 5, di fatto analogo al n. 6 del senatore Lombardi Satriani.

Il senatore ASCIUTTI critica fortemente la scelta del Governo di accogliere il proprio ordine del giorno n. 4 solo come raccomandazione, dal momento che all'assunzione su di esso di un pieno impegno del Governo era connesso l'atteggiamento collaborativo manifestato finora dal Gruppo Forza Italia.

Il relatore MASULLO chiede conferma che anche il proprio ordine del giorno n. 3 sia stato accolto solo come raccomandazione.

Il sottosegretario GUERZONI conferma gli esiti annunciati.

Il senatore MANIS dichiara conseguentemente di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 6 del senatore Lombardi Satriani.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il senatore LOMBARDI SATRIANI segnala l'esigenza di un coordinamento affinché i professori ricercatori siano esonerati dalla prova didattica non solo nelle procedure di concorso per professore associato, bensì anche in quelle per professore ordinario.

Il sottosegretario GUERZONI osserva che la prova didattica è prevista solo nelle procedure per professore associato.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI paventa tuttavia interpretazioni capziose, secondo cui nei concorsi per professore ordinario potrebbe es-

sere richiesta la prova didattica ai soli candidati provenienti dalla fascia di professore ricercatore. Chiede pertanto al Sottosegretario un intervento chiarificatore che resti quanto meno agli atti in funzione interpretazione autentica del disposto legislativo.

Il relatore MASULLO osserva che, effettivamente, la legge n. 210 del 1988, che ha dettato nuove norme per il reclutamento dei docenti universitari, ha previsto – nelle procedure di concorso per professore ordinario – la prova didattica per tutti i candidati non provenienti dalla fascia degli associati.

Il sottosegretario GUERZONI rileva che la *ratio* della legge n. 210 era quella di prevedere una prova didattica per tutti coloro che non l'avessero già sostenuta precedentemente; avendo il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare stabilito che anche i ricercatori superino una prova didattica, ne consegue che essi non dovranno sostenerla nuovamente all'atto della partecipazione ad un concorso per ordinari.

Il relatore MASULLO dà atto al senatore Lombardi Satriani della fondatezza delle sue argomentazioni; si dichiara tuttavia contrario a procedere a coordinamenti in questa fase.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore ASCIUTTI ritiene che l'approvazione del testo unificato istitutivo della terza fascia per i ricercatori sia nell'interesse di tutte le forze politiche. Non può non rilevare, tuttavia, che si siano determinati incresciosi equivoci con il Governo: alcuni emendamenti che avevano registrato il parere contrario della Commissione bilancio e un cui accoglimento avrebbe conseguentemente determinato il trasferimento del disegno di legge alla sede referente sono stati infatti ritirati nel presupposto che il Governo avrebbe preso impegni significativi su specifiche tematiche. Gli ordini del giorno presentati sono stati invece accolti, con una sola eccezione, come mere raccomandazioni. L'alto senso di responsabilità delle opposizioni impedisce loro, in questa fase, di ritirare il consenso alla conclusione della discussione in sede deliberante, come altrimenti sarebbe stato naturale. Resta tuttavia la delusione per la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo a problematiche reali, quale l'accorpamento nella terza fascia di tre diverse figure professionali (i ricercatori, gli assistenti nel ruolo di esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) attualmente caratterizzate da diversi regimi normativi e giuridici. Si augura comunque che l'ordine del giorno n. 4, da lui presentato al fine di uniformare la normativa relativa a tutti i professori ricercatori in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici, ed accolto solo come raccomandazione, abbia ciò non di meno un seguito. Si augura

altresì che la Camera dei deputati riceva il testo che il Senato si accinge a trasmetterle con animo sereno e non intenda restituirlo completamente stravolto.

Il senatore MANIS, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti – Popolari per l'Europa, preannuncia voto favorevole sul provvedimento. Benchè su di esso permangano non poche perplessità (dovute fra l'altro alla mancata istituzione del ruolo unico, al rinvio alla competenza statutaria per l'attribuzione dell'elettorato passivo ai ricercatori, alla mancata confutazione di alcune sentenze amministrative del tutto improprie), esso rappresenta infatti un passo significativo verso la riforma dello stato giuridico e corrisponde a molte delle sollecitazioni avanzate dalle categorie interessate.

Anche il senatore BERGONZI esprime un giudizio positivo sul provvedimento. Esso rappresenta infatti a suo giudizio una congrua valorizzazione del ruolo dei ricercatori e migliora significativamente l'ordinamento universitario. Nonostante gli inevitabili limiti, già evidenziati dal senatore Manis, esso è dunque meritevole di un convinto voto favorevole. Il dibattito cui ha dato origine deve d'altronde rappresentare, prosegue, un incentivo per affrontare in tempi solleciti la più ampia riforma dello stato giuridico della docenza. Rivolge infine un sincero ringraziamento al relatore per l'impegno profuso.

Il senatore MONTICONE preannuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sottolineando con soddisfazione la circostanza che la Commissione ha mantenuto l'impegno assunto di esaminare con sollecitudine i provvedimenti in titolo. Si associa poi ai ringraziamenti al relatore, estendendoli a tutti i membri della Commissione e al rappresentante del Governo, ed auspica che il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare sia davvero il primo passo verso la riforma dello stato giuridico.

Anche il senatore NAVA manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che valorizza le competenze scientifiche dei ricercatori al servizio delle giovani generazioni. Esprime altresì l'auspicio che il provvedimento, per alcuni versi ancora incompiuto, possa essere migliorato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PACE preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, rimarcando il contributo reso dall'opposizione. Pur con le perplessità che inevitabilmente suscita, il provvedimento rappresenta infatti un risultato significativo che la Camera dei deputati potrà ulteriormente affinare.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI dichiara infine il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo su un provvedimento che corrisponde in maniera pienamente soddisfacente alle esigenze del

mondo universitario. Sottolinea poi la coerenza politica del suo schieramento, che si è assunto non solo l'onere della presentazione del disegno di legge n. 3399, ma anche quello dell'incarico di relatore. A tale proposito, rivolge un sincero ringraziamento al senatore Masullo.

Il relatore MASULLO ritiene che il ringraziamento più efficace che si possa rivolgere al lavoro svolto sia l'apprezzamento del risultato conseguito: esso testimonia che il lavoro congiunto di tutti gli schieramenti politici nell'interesse comune consente di raggiungere obiettivi cospicui e ben fa sperare per il futuro lavoro parlamentare. Il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame da parte della Commissione, lascia senz'altro adito qualche amarezza: si tratta tuttavia dell'inevitabile risultato di mediazioni successive che, nel loro complesso, hanno comunque consentito di procedere nel senso della semplificazione del complesso sistema del personale universitario.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI si è associato ai ringraziamenti al relatore e alla Commissione, la Commissione – previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare le correzioni di coordinamento che si rendessero necessarie – approva infine il disegno di legge nel suo complesso, che assume il seguente nuovo titolo: «Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università», con assorbimento della petizione n. 530.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 3399-3477-3554-3644-3672**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

“6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza”».

**3.0.500**

MASULLO, *relatore*

*All'emendamento 3.0.500 (nuovo testo), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico» con le seguenti: «dal 1° novembre o dal 1° marzo» e, al secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «l'anticipo della decorrenza» le seguenti: «al 1° marzo».*

**3.0.500** (Nuovo testo)/1

MONTICONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

“6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal primo novembre suc-

cessivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza approvato dagli organi accademici competenti».

**3.0.500** (Nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.201** (già 3.0.21)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.54**

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.33**

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.39**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.44**

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.49**

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.8**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

**3.0.59**

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico nel quale vengono nominati».

**3.0.15**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza periodo di prova».

**3.0.202** (già 3.0.22)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.210** (già 3.0.1)

LORENZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.55**

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.16**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.34**

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.40**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.45**

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

**3.0.60**

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono esentati dallo svolgimento del periodo di prova».

**3.0.9**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Fino al compimento delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la composizione dei consigli di facoltà e la partecipazione dei ricercatori agli organi accademici della didattica e del coordinamento della ricerca rimangono quelle previste dagli attuali statuti».

**3.0.208** (già 3.0.28)

MONTICONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.211** (già 3.0.2)

LORENZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1, dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.56**

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.17**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.23**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimangono quelle previste dagli statuti».

**3.0.10**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.35**

NAVA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.41**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.46**

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.50**

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

**3.0.61**

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.203** (già 3.0.24)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.57**

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.18**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.11**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.36**

NAVA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.42**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.47**

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.51**

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

**3.0.62**

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. ....

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

*a*) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;

b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

**3.0.204** (già 3.0.25)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

- a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;
- b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

**3.0.12**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. ....

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

**3.0.205** (già 3.0.26)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

**3.0.212** (già 3.0.3)

LORENZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità".

**3.0.13**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

**3.0.206** (già 3.0.52)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. ...**

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

**3.0.53**

MANIS

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi prevista dall'articolo 52, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze

dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

2. Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque più aderente possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato.

3. L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici nell'anno accademico 1984-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio.

4. Sono parimenti ammessi alla seconda tornata di giudizi di idoneità per professore associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime».

**3.0.209** (Nuovo testo)

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. ...**

1. Fermo restando il trattamento economico e la relativa progressione nel ruolo dei professori universitari di I fascia, lo stipendio dei professori di II fascia è pari al 90 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia. Lo stipendio dei professori ricercatori appartenenti alla III fascia, a parità di posizione, è pari al 90% di quello spettante ai professori di II fascia.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**3.0.213** (già 3.0.29)

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. ...**

1. È consentito l'inquadramento definitivo, secondo la procedura dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 50 sui requisiti di partecipazione ai giudizi d'idoneità a professore universitario di seconda fascia, di coloro che hanno superato favorevolmente il giudizio d'idoneità indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1989, essendo stati comunque ammessi a parteciparvi con riserva.

2. Nel caso d'inquadramento presso università diversa da quella di provenienza dell'idoneo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce con proprio decreto il relativo budget».

**3.0.214** (già 3.0.30)

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. All'articolo 52, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, sono aggiunti i seguenti periodi: "Quest'ultima tornata è altresì estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività d'assistenza e cura oltre i limiti di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari ed ai tecnici laureati, ancorché assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purché abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni d'attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio. Sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989"».

**3.0.215** (già 3.0.31)

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ....**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da "il limite massimo" fino a "200 ore"».

**3.0.19**

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet in diritto comunitario dell'ambiente o diritto delle Comunità europee per il patrimonio culturale ed ambientale, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso l'università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.

3. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

**3.0.4**

CASTELLANI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Le università, a domanda degli interessati, nominano i titolari delle cattedre europee Jean Monnet di diritto comunitario professori a contratto a tempo indeterminato, per gli insegnamenti di cui sono o sono stati titolari.

2. I professori, nominati a contratto ai sensi del comma 1 e dipendenti di Amministrazioni pubbliche, vengono, a domanda, collocati fuori ruolo.

3. Resta salva la possibilità da parte delle università di esercitare, nei confronti dei docenti di cui al comma 1, la facoltà di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1997.

4. Per il posto resosi vacante, in seguito alla chiamata di cui al decreto di cui al comma 3, si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera, restando il trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza».

**3.0.5**

CASTELLANI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Ai professori ricercatori, associati ed ordinari, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della

carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento di cui al comma 1 possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi pregressi».

**3.0.37**

NAVA, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATTRIANI

*Sostituire il titolo della legge con il seguente: «Istituzione della fascia bis-Professor del ruolo unico dei professori universitari».*

**Tit. 200** (già Tit. 1)

LORENZI

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**284<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PETRUCCIOLI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**255ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII, n. 6) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1998)**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito dell'esame e rinvio)

(R142 003, C23ª, 0010ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 aprile scorso il Relatore ha riferito alla Commissione sul documento in titolo. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Il senatore RECCIA, nel sottolineare di prendere la parola come esponente dell'opposizione, osserva tuttavia che l'azione di governo ha effettivamente avuto alcune ricadute positive sul comparto agricolo, per effetto della maggiore attenzione dedicata ai problemi del comparto primario; deve pur tuttavia rilevare che gli interventi e le azioni intraprese non possono considerarsi esaustivi di tutte le problematiche sul tappeto.

Si sofferma in particolare sulle questioni aperte, a livello di comparto primario, dal previsto ampliamento dell'Unione, questione tale da richiedere un'attenta valutazione, al fine di porre in atto tutte le strategie necessarie. Come conoscitore dei problemi agricoli ritiene tuttavia non possa essere condivisa l'affermazione di chi sottolinea come gli interventi comunitari vadano a soddisfare essenzialmente gli interessi dell'agricoltura, e ciò in quanto una tale affermazione non tiene adeguatamente conto di tutte le positive ricadute del settore primario in ambito sociale, ambientale e occupazionale. Nell'esprimere comunque soddisfa-

zione per la circostanza che all'ultimo Consiglio straordinario di Berlino del 24 e 25 marzo scorso sono state recepite alcune delle richieste avanzate dall'Italia (in particolare l'aumento del quantitativo nazionale garantito per il settore lattiero-caseario, la concessione di ulteriori superfici vitate, nonché altri interventi intrapresi) sottolinea che restano da affrontare le questioni dei seminativi e delle oleaginose (per i quali comunque è prevista, nel prosieguo, la ricognizione degli effetti del sistema accolto con la redazione di un bilancio dei problemi da affrontare).

Il senatore Reccia ribadisce quindi che per il futuro occorre contribuire a far crescere in Italia la consapevolezza circa l'opportunità che il Paese compia una scelta di fondo a favore del settore primario (anche attraverso quel gioco di alleanze in sede comunitaria che può garantire i migliori successi per gli interessi nazionali). Nel ritenere comunque degno di apprezzamento il percorso in atto – purché alle conclamate intenzioni facciano seguito atti e interventi continui ed efficaci nell'azione di tutela degli interessi nazionali – chiede al Relatore di inserire nel parere tale puntualizzazione.

Dopo che il relatore SARACCO ha ribadito la disponibilità già preannunciata al termine della sua illustrazione relativa, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C09ª, 0112ª)

Il PRESIDENTE ricorda che (sulla base di quanto stabilito in Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi) il Comitato ristretto, istituito per i disegni di legge nn. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568, in materia di Fondo di solidarietà nazionale, sarà convocato per martedì 4 maggio alle ore 11,30 per l'audizione informale dei rappresentanti dell'ASNACODI (ore 11,30) e dei rappresentanti dell'ANIA (ore 12,30).

Ricorda, inoltre che martedì 4 maggio, alle ore 14,30, avrà luogo il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, del Ministro dell'Interno, on. Rosa Jervolino Russo, in materia di recrudescenza dei fenomeni di criminalità nelle campagne.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**233<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione DANESE.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare**  
(Esame e rinvio)

Il relatore LARIZZA sottolinea preliminarmente l'importanza strategica della navigazione satellitare per lo sviluppo del Paese e le ricadute nei settori industriale e dei servizi che possono derivarne. Il disegno di legge è finalizzato a consentire la partecipazione italiana ai progetti europei concernenti le comunicazioni e le nuove tecnologie ed è essenziale giungere alla sua approvazione in tempi brevi in vista dell'incontro in sede europea nel quale saranno definite le quote di finanziamento e di partecipazione di competenza dei diversi Stati membri. Al riguardo, ritiene necessario che sia stabilito un nesso tra la partecipazione finanziaria dell'Italia e il ruolo da essa assunto nei progetti, che non deve essere in ogni caso un ruolo subordinato.

Dopo aver ricordato che nel novembre dello scorso anno è stato istituito un comitato di Ministri e uno specifico gruppo di lavoro per seguire la partecipazione italiana nei progetti satellitari europei, il relatore considera opportuno compiere un approfondimento in ordine alle priorità da stabilire tra i diversi programmi previsti nel Piano spaziale nazionale ed una conferma del carattere aggiuntivo del finanziamento di 600 miliardi rispetto allo stanziamento di 6.500 miliardi del Piano spaziale già approvato dal CIPE. Si sofferma, quindi, sul comma 3 dell'articolo 1, concernente il sistema di navigazione globale GNSS 2-Galileo, precisando che il finanziamento di 250 miliardi nel triennio 2000-2002 costi-

tuisce il 25 per cento del totale ed è relativo alla fase di avvio del programma europeo. Osserva, inoltre, che nella relazione al disegno di legge ci si riferisce espressamente ai programmi di «navigazione satellitare», mentre nella relazione tecnica, con riferimento al Fondo di cui al comma 2, si chiarisce che esso è indirizzato all'attuazione dei programmi satellitari, che potrebbero forse riguardare anche progetti non ricompresi nel Piano spaziale nazionale. Anche su tali aspetti sarebbero opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto riguarda il finanziamento di 130 miliardi a favore dell'ENAV, fa presente che esso sembra avere finalità più generiche. Si riserva, in ogni caso, di presentare emendamenti di chiarificazione, in linea con gli orientamenti di fondo assunti nel provvedimento, sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Il sottosegretario DANESE precisa che la rapida approvazione del disegno di legge potrebbe favorire l'obiettivo del Governo di far assumere un ruolo di rilievo all'Italia nella realizzazione dei progetti europei di navigazione satellitare. In ciò è il senso, tra l'altro, della richiesta avanzata in sede europea di istituire a Roma la sede dell'agenzia satellitare europea.

Si sofferma, quindi, sulla importanza del progetto GNSS-2 Galileo soprattutto per il controllo del traffico aereo, ma anche per i settori del trasporto marittimo, della protezione civile e della meteorologia. Si tratta di uno strumento essenziale di sviluppo e di competitività dei paesi europei che occorre attivare con efficacia e tempestività. In considerazione del numero elevato di amministrazioni interessate è stato istituito, come ha già ricordato il relatore, un comitato di Ministri coordinato dalla Presidenza del Consiglio ed un organismo tecnico incaricato di seguire le diverse fasi della partecipazione italiana ai progetti europei. In particolare, per quanto concerne il controllo del traffico aereo, fa presente che attualmente esso è affidato esclusivamente al sistema satellitare degli Stati Uniti e che l'obiettivo di restituire autonomia all'Europa in questo settore è particolarmente rilevante, specie in considerazione degli effetti che potranno derivarne per una maggiore efficienza dei servizi.

Dopo aver ricordato che ai programmi sono interessate le maggiori imprese italiane del settore, il rappresentante del Governo sottolinea come il finanziamento previsto dal comma 4 a favore dell'ENAV non abbia finalità generiche, considerando il ruolo che tale Ente dovrà assumere nella fase attuativa del progetto e precisa che l'Italia, già nel prossimo Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti di giugno, dovrà svolgere un ruolo di traino anche nei confronti di talune resistenze che per ragioni diverse sono venute emergendo in altri paesi europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**338<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0116<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che martedì 4 maggio, alle ore 11,30, secondo le determinazioni adottate dalla Commissione nella seduta del 20 aprile, avrà inizio il ciclo di audizioni presso l'Ufficio di Presidenza sullo schema di testo unificato dei disegni di legge n. 195 e connessi, in materia di previdenza dei lavoratori esposti all'amianto, predisposto dal comitato ristretto all'uopo costituito. Verranno ascoltati i rappresentanti delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché UGL e CISAL, ed i rappresentanti delle organizzazioni di categoria della piccola impresa e dell'artigianato.

Ricorda altresì che l'Assemblea della Camera dei deputati varerà presumibilmente nella mattinata di giovedì 7 maggio il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, recante incentivi in materia di occupazione. Considerata la ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame in seconda lettura di tale provvedimento, il Presidente ha immediatamente interpellato il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, con il quale ha convenuto sull'opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> nel pomeriggio dello stesso giorno, per programmare i lavori e, subito dopo, ove ve ne siano le condizioni, la seduta delle Commissioni riunite, per dare inizio all'esame. Si associa infine all'auspicio, espresso dal senatore Roberto NAPOLI, di licenziare il provvedimento per l'Aula entro martedì 11 maggio.

(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0116<sup>o</sup>)**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (n. 102)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L014 078, C11<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il senatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina del dottor FAMILIARI alla presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza

(INPDAP). Illustra il *curriculum* del candidato e ne sottolinea la notevole esperienza professionale e culturale, tale da consentire senz'altro di proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

In linea generale, auspica, per il futuro, l'adozione di procedure più penetranti di esame dei requisiti delle persone proposte per la presidenza di enti pubblici, prevedendo anche la possibilità di audizioni dei candidati per conoscerne gli indirizzi programmatici relativi agli organismi dei quali si accingono ad assumere la presidenza.

Il senatore ZANOLETTI, dopo avere annunciato il suo voto a favore della proposta di nomina, dichiara di condividere i rilievi del relatore in ordine alle attuali procedure per l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina ed osserva che nella prassi potrebbe essere introdotta qualche innovazione, come ad esempio l'audizione del candidato, non esclusa dal Regolamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha richiamato l'attenzione sull'oggetto della discussione, circoscritto all'espressione del parere sulla proposta di nomina all'esame, il senatore PELELLA, nell'associarsi all'auspicio espresso anche in altri interventi, per una revisione dell'attuale procedura per l'espressione dei pareri parlamentari sulle proposte di nomina, esprime parere favorevole alla nomina del dottor Familiari alla presidenza dell'INPDAP.

Perplessità sulla specifica esperienza professionale del candidato vengono espresse invece dal senatore MANZI, il quale, peraltro, ne apprezza i requisiti culturali.

Annunciano il loro voto favorevole alla proposta di nomina in titolo il senatore MUNDI e il senatore MONTAGNINO, il quale sottolinea la corrispondenza tra la lettera delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di nomine e i requisiti professionali e culturali del dottor Familiari.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa alla votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori: BATTAFARANO, Michele DE LUCA, DUVA, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, Roberto NAPOLI, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA, TAPPARO e ZANOLETTI.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 10 voti a favore, 1 astenuto e 2 contrari.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale (n. 101)**

Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)  
(L014 078, C11<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il senatore Roberto NAPOLI illustra la proposta formulata dal Governo in ordine alla nomina del professor Corrado Manni alla carica di

presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale. Si sofferma quindi sul profilo curriculare allegato alla proposta governativa, rilevando come, anche alla stregua delle integrazioni fattegli pervenire rispetto al testo originariamente trasmesso, che risultava eccessivamente sintetico, risulti la piena idoneità del designato a ricoprire l'incarico. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione esprima un parere favorevole al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla proposta di nomina in titolo.

Manifesta infine forti riserve circa l'opportunità di una trasformazione della procedura di cui all'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente alle proposte di nomina avanzate dal Governo, nel senso di attribuire alle competenti Commissioni parlamentari un potere di sostanziale codecisione, come avverrebbe ove si accedesse all'ipotesi di sottoporre ad una sorta di esame i vari candidati.

Dopo che il senatore MUNDI ha dichiarato di concordare con l'orientamento espresso dal relatore circa la proposta formulata dal Governo per la Presidenza dell'Istituto italiano di medicina sociale, il senatore ZANOLETTI precisa di non aver inteso promuovere la trasformazione della procedura di cui all'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato ad una sorta di esame fra più candidati, ma di aver invece auspicato che le Commissioni siano messe in considerazione di valutare gli indirizzi programmatici ai quali intendono attenersi coloro che sono designati a ricoprire un determinato incarico.

Posta ai voti, è quindi approvata, con 12 voti favorevoli e 1 contrario, la proposta del relatore di esprimere al Presidente del Consiglio dei Ministri un parere favorevole in ordine alla nomina del professor Corrado Manni alla carica di Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Risultano aver preso parte alla votazione i senatori: BATTAFARANO, Michele DE LUCA, DUVA, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, Roberto NAPOLI, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA, TAPPARO e ZANOLETTI.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3230) MACERATINI ed altri: Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense**

**(3231) MACERATINI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense**

**(3483) CALVI ed altri: Modifica alle norme della previdenza forense**

**(400) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assisten-**

*za per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

*- Petizione n. 509, in materia di previdenza forense*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, considerato che non vi sono senatori che intendono intervenire nella discussione generale, rinvia il seguito dell'esame congiunto, facendo presente che, ove non vi fossero interventi neanche nella prossima seduta d'esame, procederà senz'altro a conferire ai relatori l'incarico di redigere uno schema di testo unificato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLO STATO DEI LAVORI RELATIVI AL SETTORE DI INDAGINE CONCERNENTE LA VERIFICA DEI RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED UNIVERSITÀ (articolo 2, lett. d, della Deliberazione istitutiva della Commissione Parlamentare di inchiesta)  
(A007 000, C34ª, 0013ª)*

In apertura di seduta il presidente TOMASSINI riferisce, conformemente all'invito rivoltagli dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Parlamentare di inchiesta, sui lavori della riunione tenuta dall'Ufficio di Presidenza medesimo il 22 aprile scorso. Essi hanno riguardato lo stato della indagine concernente il settore dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale ed Università. Tale settore, come noto, è previsto dall'art. 2, lett. d), della Deliberazione istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta.

Dopo una illustrazione riassuntiva del presidente Tomassini, il senatore DI ORIO da conto delle risultanze cui fino a questo momento l'indagine di settore, da lui coordinata, è pervenuta. Ricordato che il presidente della Commissione, in data 18 novembre 1998, aveva inviato, secondo concorde ed unanime indirizzo dell'organismo inquirente, una lettera a tutti gli assessorati regionali alla Sanità finalizzata alla acquisizione della documentazione riguardante lo stato dei rapporti tra le facoltà di medicina e le regioni in tema di protocolli ed accordi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 517 del 1993, il senatore Di Orio osserva che, sulla base delle risposte pervenute, è emerso il seguente quadro riassuntivo:

Tab. 1.

## Stato delle risposte pervenute

REGIONE	Data richiesta	Data arrivo risposta	Presenza di facoltà mediche
Valle d'Aosta	18.11.1998	1.02.1999	no
Piemonte	18.11.1998	22.01.1999	si
Lombardia	18.11.1998	31.03.1999	si
Liguria	18.11.1998	29.12.1998	si
Veneto	18.11.1998	15.12.1998	si
Friuli Venezia Giulia	18.11.1998	9.12.1998	si
Prov. Aut. Bolzano	18.11.1998	21.12.1998	no
Prov. Aut. Trento	18.11.1998	4.01.1999	no
Emilia Romagna	18.11.1998	26.11.1998	si
Toscana	18.11.1998	9.12.1998	si
Umbria	18.11.1998	26.11.1998	si
Marche	18.11.1998	15.12.1998	si
Lazio	18.11.1998	29.03.1999	si
Abruzzo	18.11.1998	15.12.1998	si
Molise	Non richiesta per assenza di facoltà mediche		
Campania	18.11.1998	31.01.1999	si
Puglia	18.11.1998	18.12.1998	si
Basilicata	Non richiesta per assenza di facoltà mediche		
Calabria	18.11.1998	9.02.1999	si
Sicilia	18.11.1998	Non pervenuta	si
Sardegna	18.11.1998	10.12.1998	si

Il senatore Di Orio prosegue precisando che una regione (Sicilia) a tutt'oggi non ha inviato alcuna risposta, tre regioni (Calabria, Sardegna e Lazio) non hanno prodotto gli atti richiesti (protocolli d'intesa regionali, convenzioni attuative) ma hanno dichiarato che l'iter è allo stato preliminare (Calabria, Sardegna), ovvero hanno comunicato la parziale attivazione di atti convenzionali solo con alcune delle facoltà mediche presenti nella regione, senza però fornire documentazione al riguardo (Lazio).

La regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, prive di proprie facoltà mediche, non hanno ovviamente prodotto protocolli d'intesa (art. 7, primo comma, D. Lgs. n. 517 del 1993) ma gli accordi relativi alla formazione specialistica postlaurea (secondo comma dell'articolo citato) ed infermieristica, tecnica e riabilitativa (terzo comma dell'articolo citato).

Dalle regioni con facoltà mediche non sono stati trasmessi i protocolli di intesa, ai sensi dell'art. 7, primo comma, già citato, ma solo quelli relativi alla formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e riabilitativo (Marche) o alla formazione specialistica medica (Piemonte, Puglia).

La regione Veneto ha sottoscritto un verbale di intesa prodromico al protocollo regionale, mentre le regioni Liguria, Emilia Romagna, Um-

bria, Friuli-Venezia Giulia (solo con la sede universitaria di Trieste), Lombardia, Toscana, Abruzzo hanno licenziato il protocollo d'intesa regionale.

I protocolli attuativi sono stati sottoscritti solo dalle regioni Abruzzo (per entrambe le sedi universitarie presenti), Lombardia (solo per la sede di Varese), Toscana (solo una intesa preliminare per la sede di Pisa).

Si può pertanto rilevare (come evidenzia la successiva tab. 2) che tra le regioni che possono contare sulla presenza di facoltà mediche, solo una (Abruzzo) ha adempiuto a quanto previsto, peraltro in termini perentori, dal quarto comma dell'art. 7 del D. Lgs. citato.

Tab. 2.

## Stato di definizione delle convenzioni nelle Regioni interessate

REGIONE	Verbali d'intesa	Data	Protocollo d'intesa	Data	Convenzione attuativa parziale	data	Convenzione attuativa totale	data
Piemonte			no		no		no	
Lombardia			si	13.12.94	si (°)	26.01.96	no	
Liguria			si	27.10.98	no		no	
Veneto	si	28.3.95	no		no		no	
Friuli-V.G.			si (*)	15.05.98	no		no	
Emilia R.			si	18.11.98	no		no	
Toscana			si	8.09.97	si (**)	18.05.98	no	
Umbria			si	23.07.98	no		no	
Marche			no		no		no	
Lazio			si (°°)	18.02.99	no		no	
Abruzzo			si	30.09.96 11.11.96			si	2.06.97 20.10.97
Campania								

(°) solo tra la Facoltà di Pavia e la ASL Varese

(\*) solo per la sede universitaria di Trieste

(\*\*) solo per la sede di Pisa

(°°) solo per l'Università Cattolica.

Dal quadro complessivo scaturisce un grave ritardo nell'osservanza dell'obbligo normativo, solo in parte giustificato dagli indugi registrati nell'emanazione di atti di competenza nazionale (decreto interministeriale 31 luglio 1997 sulle linee guida per la stipula di protocolli d'intesa Università-Regioni).

Avviandosi a concludere la propria esposizione, il senatore Di Orio ha poi riassunto le risultanze delle verifiche da lui condotte evidenziando carenze e ritardi riscontrabili in tutta Italia circa la applicazione del D.Lgs. n. 517 del 1993 giacché, ha ribadito l'oratore, solo una regione (Abruzzo) risulta avere adempiuto alle prescrizioni di legge mentre tutte le altre hanno corrisposto in modo parziale o non hanno corrisposto affatto. Anzi egli ha avuto modo di verificare come nell'80 per cento circa dei casi non siano state neppure attivate trattative nella direzione richiesta dalla legge.

Il filone di indagine in considerazione deve dunque essere completato e, tenuto conto della auspicabile proroga dei termini previsti per la ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta, risulta necessario adottare le seguenti iniziative:

a) una nuova lettera di sollecito agli assessorati che non hanno provveduto a dare riscontro alle richieste della Commissione;

b) la attivazione di ispezioni nelle sedi che hanno evidenziato i ritardi più cospicui (*Calabria*: Università di Catanzaro; *Sardegna*: Università di Cagliari e Sassari; *Sicilia*: Università di Palermo; *Campania*: Università di Napoli; *Lazio*: Università La Sapienza di Roma; *Friuli Venezia Giulia*: Università di Udine; *Emilia Romagna*: Università di Ferrara);

c) per la Campania, in particolare, un incontro a Napoli con i presidi delle facoltà mediche.

Ovviamente il calendario dei sopralluoghi potrebbe anche subire variazioni ove, a seguito della nuova sollecitazione, dovessero emergere situazioni diverse e più positive di quelle finora riscontrate. In ogni caso tale settore di inchiesta dovrebbe avere svolgimento nel prossimo mese di luglio ovvero, qualora in diversa direzione consigliassero i lavori della Commissione (la quale dovrà produrre al più presto quantomeno la relazione sulle strutture sanitarie incompiute), nel mese di settembre.

Interviene quindi il presidente TOMASSINI aggiungendo che, come già si è espresso in sede di Ufficio di Presidenza, si trova d'accordo con le proposte avanzate dal senatore Di Orio. Precisa poi che, se finora la acquisizione dei documenti è avvenuta nelle «ordinarie forme parlamentari», l'art. 14, primo comma, del Regolamento interno – che richiama analoghe disposizioni dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato – abilita la Commissione di inchiesta a svolgere la propria attività istruttoria anche «con gli stessi poteri della autorità giudiziaria». Fatto poi presente che è stata già predisposta la lettera di sollecito per gli assessorati inadempienti, il presidente Tomassini concorda pure sulle richieste del senatore Di Orio relative allo svolgimento di audizioni in loco. Aggiunge che nell'ambito del settore di indagine in considerazione, dovrebbe essere oggetto di verifica anche il livello di compatibilità tra studenti e spazi disponibili nell'ambito delle università.

Ha quindi la parola il senatore CAMERINI il quale lamenta come, nonostante la introduzione della nuova normativa del 1993, si viva tuttora sulla base di schemi del passato, senza chiarezza di rapporti mentre tutta una serie di attività richiedono la compresenza di ospedali ed università. Giudica assai utile l'indagine in corso sia ai fini dell'acquisizione di un indispensabile patrimonio conoscitivo sia perché sulla base di tali dati si potranno successivamente adottare i provvedimenti necessari. Peraltro l'approfondimento in corso risulta proficuo anche per la trattazione della materia degli ospedali di insegnamento, oggetto di esame da parte della Commissione sanità. Per di più, conclude il senatore Camerini, alle regioni va chiarito che la Commissione di inchiesta non procede

ad una mera raccolta burocratica di dati ma sta attuando una acquisizione di elementi conoscitivi per la quale, come ha osservato il presidente Tomassini, oltre alle «ordinarie forme parlamentari» sussiste la possibilità di ricorrere ai poteri della autorità giudiziaria.

Interloquisce ulteriormente il senatore DI ORIO per fare presente che in effetti la collaborazione delle regioni per la indagine in corso è stata pressoché nulla. È vero che sussistono strumenti per la acquisizione di dati che abilitano all'esercizio di poteri spettanti alla autorità giudiziaria, ma è preferibile ricercare collaborazioni sulla base del consenso. Peraltro, al di là delle assicurazioni del Ministro della Sanità sulla disponibilità dei dati necessari al complesso della indagine della Commissione di inchiesta, la realtà che emerge dalle regioni attesta che tale circostanza purtroppo non trova riscontro alla fonte.

La Commissione unanime prende atto e concorda con le proposte suggerite dal senatore Di Orio, già approvate dall'Ufficio di Presidenza.

*SULLA DOTAZIONE DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA*  
(A007 000, C34<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il presidente TOMASSINI rileva, come ha già avuto modo di osservare in sede di Ufficio di Presidenza i cui componenti si sono dichiarati con lui d'accordo, che i supporti di cui si può avvalere l'Ufficio di Segreteria della Commissione necessitano di essere rafforzati. A tale riguardo può rivelarsi opportuno, in ragione della specificità delle prestazioni richieste, anche il ricorso a «collaboratori esterni» ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno.

Informa poi di avere proposto all'Ufficio di Presidenza l'approvazione di due «collaborazioni» ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione istitutiva e dell'art. 20 del Regolamento interno, riservandosi di sottoporre all'Ufficio medesimo i nominativi dei collaboratori.

L'Ufficio di Presidenza si è dichiarato d'accordo ed ha autorizzato il presidente della Commissione ad attivare gli adempimenti necessari per la acquisizione delle collaborazioni menzionate, sulle quali verrà comunque riferito all'Ufficio di Presidenza medesimo.

Prende atto la Commissione.

**Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali delle regioni Umbria e Marche (9, 10 e 11 dicembre 1998), nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incompiute**

(Discussione e approvazione)  
(A010 000, C34<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore DI ORIO, relatore sui sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta nei giorni 9, 10 e

11 dicembre 1998 alle strutture ospedaliere incompiute delle regioni Umbria e Marche, dà conto del contenuto dello schema di relazione depositato in argomento e distribuito agli onorevoli commissari.

Rileva tra l'altro che negli ultimi tempi, in entrambe le regioni, si è registrato un impulso ai lavori che hanno in parte sanato i ritardi progressivi. È il caso dell'ospedale di Orvieto, iniziato nel 1970, ovvero di quello di Città di Castello. Per quanto riguarda le Marche, invece, il caso più eclatante è quello dell'Ospedale generale regionale «Torrette» di Ancona, dove è stato riscontrato come, attualmente, sono in corso lavori che interessano i tre quinti del complesso (che si sviluppa per 120.000 mq.) mentre i restanti due quinti sono attivi per l'attività di assistenza. Si domanda, a tale riguardo, come ha già fatto in numerose altre circostanze, come sia possibile consentire la convivenza tra reparti che ospitano degenti e cantieri di lavoro in piena attività. Dopo essersi richiamato alle considerazioni conclusive della relazione, sottolinea in particolare che il vizio del gigantismo, di cui caso esemplare è l'ospedale di Torrette, creerà enormi problemi gestionali in futuro.

Si apre il dibattito.

Interviene il presidente TOMASSINI per chiedere se per il nuovo ospedale di Camerino, di cui è stato esaminato il progetto in occasione del sopralluogo di una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta colà recatesi dopo il terremoto che colpì le Marche e l'Umbria, sono state riscontrate novità. Precisa subito il senatore DI ORIO che tale realtà non è stata oggetto di indagine anche perché, per i caratteri che denota, non rientra nella categoria delle opere incompiute, di cui il settore di indagine a lui affidato si sta occupando.

Il senatore PIANETTA si dichiara perfettamente d'accordo con la relazione del senatore Di Orio, stigmatizzando le incompiutezze e la precarietà della struttura ospedaliera di Torrette la quale, anche quando sarà completata, porrà comunque problemi di arredo e di strumentazione per il funzionamento.

Il senatore CAMERINI ricorda che negli anni '70 veniva giudicata con favore l'ipotesi di una dotazione di 8-9 posti letto ogni mille abitanti. Ora si stanno scontando le conseguenze di quella programmazione del tutto errata. Si pone pertanto a suo parere il problema se non si debba procedere ad un ridimensionamento drastico delle strutture esuberanti.

Il senatore DE ANNA osserva che gli ospedali incompiuti nascono alla fine degli anni '60 ed agli inizi degli anni '70 in relazione alla circostanza per cui le nuove ed avanzate strumentazioni tecnologiche hanno spinto all'edificazione di nuovi ospedali. Come noto spesso tali strutture sono rimaste incompiute e si spera che alcune possano essere dismesse. Conclude chiedendo se, nelle Marche, la distribuzione dei posti letto rispetto alla popolazione corrisponde o meno a criteri razionali.

Riprende la parola il presidente TOMASSINI il quale osserva che i nuovi orizzonti della medicina portano ad una diminuzione dei posti letto. Pur dovendosi considerare l'esistenza di località difficilmente praticabili che inducono ad un temperamento della razionalizzazione da più parti richiesta, è anche vero che in alcune realtà del Paese strutture assai simili sono purtroppo contigue l'una all'altra.

Replica brevemente il senatore DI ORIO sottolineando che le regioni debbano essere pienamente responsabili nell'esercizio delle loro attribuzioni sicché la Commissione di inchiesta ha il dovere di riscontrare la realtà di fatto, ma non di suggerire quale debba essere il comportamento delle regioni giacché occorre evitare ogni invadenza in attribuzioni altrui.

Il presidente TOMASSINI, espresso il proprio ringraziamento al senatore Di Orio per il lavoro svolto, ed osservato che gli apporti emersi nel dibattito concorreranno a puntualizzare le risultanze dei lavori della Commissione, dichiara che lo schema di relazione resta approvato nel testo depositato dal relatore.

La relazione medesima sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti**

## RELAZIONE

**sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture ospedaliere delle regioni Umbria e Marche nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1998; predisposta dal relatore Di Orio ed approvata dalla Commissione nella seduta n. 44 del 29 aprile 1999.**

1. Lo stato delle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti, per quanto attiene le Regioni Umbria e Marche è stato verificato da una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario con sopralluoghi svoltisi nei giorni 9-10-11 dicembre 1998.

Della delegazione hanno fatto parte il senatore Ferdinando Di Orio, vicepresidente della Commissione, ed il senatore Enrico Pianetta, membro della Commissione medesima. Ha assistito la delegazione l'Ufficio di segreteria della Commissione unitamente al dottor Massimo Baldassarre, «collaboratore esterno».

La delegazione parlamentare nel corso del sopralluogo si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della Polizia scientifica e di Ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio.

I rilievi fotografici acquisiti *in loco* corredano la presente esposizione.

### 2. *La struttura in provincia di Terni.*

*Orvieto (TR).* Il nuovo Ospedale comprensoriale di Orvieto, progettato nel 1970 per complessivi 604 postiletto in sostituzione del vecchio nosocomio sito al centro della città, fu parzialmente edificato nella struttura portante ed in parte delle tamponature esterne a partire dal 1973.

Nel 1974 fu completato il primo stralcio con la realizzazione delle strutture portanti, delle tamponature e di parte delle finiture del corpo «A», per una spesa di 400 milioni.

I lavori vennero ripresi nell'agosto 1978 con le opere del secondo lotto comprendenti la realizzazione dei corpi «B» e «C» nonché il completamento degli impianti tecnologici del corpo «A»: i lavori terminarono nel 1983, con una spesa di 1.677 milioni.

Nel 1986 fu rielaborato il progetto originario e negli anni 1987-89 venne realizzata una parte delle opere strutturali dei corpi «D», «F» ed «E», per una spesa di 1.433 milioni: dal febbraio 1989 all'ottobre 1995 i lavori furono sospesi per mancanza di fondi. L'importo complessivo fino allora erogato ammontava a 3.510 milioni.

Con l'avvio del piano nazionale di investimenti d'edilizia sanitaria (art. 20 della legge n. 67 del 1988) venne predisposto un nuovo progetto

di completamento consegnato alla Regione Umbria nel luglio 1993 e da essa approvato nel novembre dello stesso anno, cui seguiva il progetto esecutivo presentato in Regione nel maggio 1994 ed approvato nel mese successivo, per uno stanziamento di 36.000 milioni comprensivi della quota regionale del 5 per cento sui fondi del primo triennio disposti dal citato art. 20, mentre un'ulteriore quota di 3.340 milioni proveniva da finanziamenti del comune di Orvieto e dell'ASL, per complessivi 39.340 milioni.

L'approvazione del CIPE è intervenuta nell'ottobre 1994 ed il contratto di finanziamento fu perfezionato nel maggio 1995 per consentire, nel giugno dello stesso anno, la gara d'appalto e la «consegna» dei lavori nel settembre 1995, con inizio degli stessi nel mese successivo.

Dal 1995 i lavori non hanno subito interruzioni. Alla fine del novembre 1998 lo stato di attuazione era pari al 78 per cento del totale dell'importo contrattuale, con previsione di completamento, ai livelli di finitura del complesso, nel marzo 1999.

La gara per la fornitura delle attrezzature e degli arredi è in corso: l'assegnazione è prevista per il marzo 1999. Si ipotizza pertanto che tutto il complesso possa essere attivato entro il 1999.

L'ospedale, che si sviluppa su una superficie complessiva di 50.000 mq. (25.000 mq. coperti e altrettanti scoperti), è costituito da due blocchi principali, uno di sei l'altro di sette piani, disposti a «T», collegati a due corpi accessori laterali di due piani, oltre a corpi minori per le centrali tecnologiche.

Sono previsti a regime 170 postiletto, quattro sale operatorie, stanze di degenza doppie e singole: la struttura presenta elevati standard qualitativi anche se, nonostante le rielaborazioni del progetto iniziale che ha determinato riduzione delle cubature previste per le degenze con eliminazione di circa 250 postiletto, l'ospedale rimane sovradimensionato con riguardo al numero dei postiletto che dovrà ospitare.

Nel nucleo già completato alla fine degli anni '70 si sono resi necessari ulteriori interventi sia sulle opere murarie sia sugli impianti poiché la disposizione degli spazi, i livelli alberghieri e le caratteristiche degli impianti stessi non erano più adeguati agli standard normativi.

Con le somme attualmente disponibili si prevede il completamento della struttura mentre per il potenziamento tecnologico sono utilizzabili ulteriori 4.000 milioni, derivanti da finanziamenti statali.

### 3. *La struttura in provincia di Perugia.*

*Città di Castello (PG).* Il nuovo ospedale comprensoriale di Città di Castello fu iniziato nel 1979 con una previsione di 350 postiletto strutturati ad ospedale generale. All'appalto del primo stralcio, ne seguirono altri tre negli anni 1982, 1986 e 1989.

I lavori, che furono rallentati anche dal fallimento della prima ditta appaltatrice, consentirono il completamento della struttura portante, comprensiva delle scale, e la tamponatura esterna con una spesa complessiva di 8.160 milioni

Nell'agosto 1992 venne inoltrato per l'approvazione alla Regione il nuovo progetto di massima, che prevedeva una revisione del piano ori-

ginario, seguito nell'ottobre dal progetto esecutivo; la Regione approvò nell'ottobre dello stesso anno il primo stralcio e nel febbraio 1993 il progetto generale, entrambi autorizzati dal CIPE - rispettivamente nel novembre 1993 e nel giugno 1994 - per complessivi 39.960 milioni comprensivi della quota regionale. A tali finanziamenti si aggiunsero 2.500 milioni del Fondo Sanitario Regionale e 8.762 milioni di autofinanziamento (Comune e USL).

La gara per l'appalto fu indetta nell'ottobre 1994 e aggiudicata nel febbraio 1995, con conseguente inizio lavori nel giugno dello stesso anno.

Al momento lo stato d'avanzamento della struttura, quantificata in circa 25.000 mq. complessivi coperti, è al 92 per cento del totale e la consegna è prevista per il febbraio 1999.

Essendo state già attivate le procedure per le gare d'appalto, da tenersi nel dicembre 1998, per la fornitura degli arredi ed attrezzature, i trasferimenti dal vecchio nosocomio dovrebbero avere luogo nell'estate 1999, in modo da garantire l'efficienza operativa del complesso - articolato su 300 postiletto più 20 di malattie infettive in corso di completamento con finanziamenti propri - nell'ottobre 1999.

Resterà incompiuta un'ala del presidio per 3.500 mq. complessivi, che sarà rifinita solo nei prospetti e negli infissi esterni, dove si prevede di trasferire sia la parte amministrativa sia i servizi di medicina territoriale della ASL. Il completamento sarà finanziato con fondi propri dell'ASL derivanti dalla dismissione dei numerosi locali attualmente in locazione.

La struttura, d'elevato livello qualitativo, prevederà un sistema di cablaggio per consentire l'informatizzazione di tutte le attività diagnostiche e cliniche e anche un collegamento telematico con le stanze di degenza.

#### 4. *Le strutture in provincia di Ancona*

a) *Fabriano (AN)*. L'ospedale zonale «Profili» di Fabriano è articolato su quattro corpi principali: per il più antico, originario del XVII secolo e danneggiato dal recente sisma che ha interessato l'area, è prevista la riconversione a sede di servizi territoriali con un intervento ulteriore che comporta un finanziamento di 13.000 milioni, mentre l'attuale attività ospedaliera si svolge in un blocco iniziato e completato nel 1973; due corpi ulteriori sono ancora incompleti.

Ad oggi la struttura, progettata nel 1971 per 350 postiletto e attualmente dimensionata su 207, con previsione però del Piano Sanitario Regionale di riduzione a 187 (per lo stralcio dei letti eccedenti trasformati in riabilitativi e da dislocare nel presidio ospedaliero riconvertito di Sasoferrato), ha assorbito risorse finanziarie per 34.119 milioni.

Attualmente è previsto un programma d'interventi per la trasformazione ed ampliamento, approvato dalla Giunta regionale Marche in data 16 ottobre 1997, per 8.500 milioni complessivi in base ai fondi attinti ex art. 20 legge n. 67 del 1988 (seconda fase) che interessa un blocco di

tre piani: uno destinato ai servizi (centro trasfusionale, centro antidiabetico ed uffici) e due alle degenze per complessivi 60 postiletto ove è previsto il trasferimento di reparti già attivi nella vecchia area.

La struttura è da circa sei anni incompiuta: si trova allo stato di rustico in cemento armato, completa di copertura.

Il programma prevede un intervento di 2.000 milioni per il completamento del piano dei servizi il cui iter procedurale è al momento alla fase della consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'asta con tempi di ultimazione di sei mesi dall'apertura del cantiere.

Un ulteriore intervento per 4.000 milioni (compresi, come i 2.000 precedenti, nel finanziamento di 8.500 sopra ricordati) interessa il secondo ed il terzo piano delle degenze: il procedimento di spesa presenta uno stato procedurale più arretrato, essendo ancora da espletare la gara per l'assegnazione dei lavori. Non è quindi prevedibile un termine per il completamento.

Il secondo fabbricato incompiuto, di tre piani ma di dimensioni inferiori rispetto al primo, previsto come sede delle degenze del dipartimento di medicina, del servizio psichiatrico e di ambulatori, non registra interventi da circa due anni: è ultimato nella struttura portante, nella tamponatura esterna ed in parte delle tramezzature.

L'edificio, finanziato per 7.000 milioni in base alle risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 (primo triennio) assegnati al comune di Fabriano e la cui proprietà non è stata ancora trasferita all'AUSL, è bloccato, nonostante la disponibilità del finanziamento, da un contenzioso che oppone il comune alla ditta assegnataria dei lavori.

Al momento è in corso un procedimento di transazione con l'impresa per la liquidazione delle spese sostenute e per consentire la ripresa dei lavori con l'indizione della nuova gara d'appalto; la mancata definizione del contenzioso non consente di prevedere un termine per l'ultimazione dell'opera.

*b) Ospedale Generale Regionale Torrette-Ancona.* L'ospedale Generale Regionale Torrette di Ancona nasce su un progetto del 1967 che prevedeva, per una spesa generale di 29.000 milioni, la realizzazione, in quattro lotti, di un complesso di circa 221.000 mc per 960 postiletto articolato su una struttura monoblocco di 7 piani fuori terra con 5 corpi a braccio, oltre a 3 fabbricati minori periferici rispettivamente per l'Anatomia patologica, le Malattie infettive e i servizi tecnici. Il complesso era concepito come espansione e sostituzione dell'ospedale civile Umberto I, posto al centro della città, attuato all'inizio del Novecento ed insufficiente, per caratteristiche (struttura a padiglioni) e carenza di spazi, per una moderna funzione ospedaliera.

Nel 1968 venne presentato il progetto esecutivo di una prima parte del complesso, per 400 postiletto. L'inizio lavori risale al 1970.

Dal 1971 al 1978 i lavori si svilupparono portando all'ultimazione dei corpi A-B-C-D, nonché della palazzina dell'Anatomia patologica e delle centrali tecniche, oltre alla realizzazione delle strutture in cemento armato dei corpi I-L-N-F-E e del blocco delle malattie infettive.

Nell'agosto del 1978 furono trasferite la prima unità sanitaria e il servizio di Anatomia patologica, mentre nel marzo del 1979 furono trasferite le prime unità di degenza. Il processo di trasferimento venne proseguito negli anni successivi sulle aree completate (i lavori erano stati interrotti nel 1979 per carenza di finanziamenti) pervenendo all'attuale consistenza di circa 400 postiletto operativi.

Nel vecchio nosocomio «Umberto I» restano attivi altri 400 letti per cui, dal 1979 ad oggi, sono operativi due complessi ospedalieri, distanti circa 6 km., con specialità duplicate, anche per la presenza di unità universitarie, e conseguenti diseconomie di esercizio e di funzione.

Nel primo piano sanitario regionale 1979-1982 veniva stabilito che i presidi pubblici della città (Umberto I, Ospedale oncologico Angelini, Ospedale pediatrico Salesi, Ospedale cardiologico Lancisi) fossero unificati nel complesso di Torrette, per cui veniva prevista la progettazione di un ampliamento che consentisse il trasferimento di tutte le strutture. Tale intento venne rafforzato dal danneggiamento subito dall'ospedale oncologico a seguito della frana di Posatora nel 1982.

Nell'ottobre 1984 la Giunta Regionale deliberò per la realizzazione del progetto una spesa generale di 129.000 milioni, in parte (65.000 milioni) finanziati dalla legge n. 156 del 1983. Nel 1985 venne affidato dalla Regione l'incarico di progettazione per il completamento ed ampliamento dell'ospedale generale regionale Torrette di Ancona; un ulteriore finanziamento di 80.000 milioni venne successivamente assegnato in base alla legge n. 879 del 1986.

Nel 1989 la Giunta Regionale approvò il progetto esecutivo con una previsione di spesa globale di 149.217 milioni comprensivo di 23.000 milioni per le attrezzature ed arredi; nel 1991 il progetto fu modificato su proposta del sindaco di Ancona con l'esclusione dei finanziamenti per le attrezzature ed arredi e ricalcolato sulla base di spesa di 125.000 milioni (56.575 milioni attraverso la legge n. 156 del 1983; 55.000 milioni, tramite la legge n. 879 del 1986; 13.424 milioni quale contributo straordinario regionale) anche in considerazione dell'anticipazione di 8.424 milioni avvenuta in precedenza per il completamento del braccio «E», con lavori iniziati nel 1988 e terminati nel 1989.

La definitiva approvazione del quadro economico avvenne nel 1993 mentre la consegna dei lavori, dopo vari passaggi di competenza dal Comune alla USL ed all'Azienda ospedaliera, intervenuti in virtù delle modifiche legislative intercorse, è stata fissata nel gennaio 1997 con termine di consegna nel gennaio 2001.

A completamento il piano sanitario stabilisce che il complesso unificato, che comprenderà in una sola Azienda ospedaliera le due attualmente esistenti (Torrette-Umberto I e Ospedale cardiologico Lancisi), ospiterà 930 postiletto.

I lavori attualmente in corso interessano circa i 3/5 del complesso che si sviluppa per 120.000 mq. coperti: i restanti 2/5 sono attivi per l'assistenza nella parte centrale.

Nello specifico, al momento sono in corso lavori in fase di completamento, con consegna prevista entro il 1999, nei corpi «L», «N», «I». Analogamente è previsto che la palazzina AIDS, per 50 postiletto e servizi dedicati, venga riconsegnata nel maggio 1999.

In una fase più arretrata (completamento strutturale e delle coperture) sono i corpi T1 e T2 dove dovrà collocarsi il settore cardiocirurgico, attualmente sito nell'ospedale Lancisi, con tempi di consegna previsti entro il 2000.

I corpi V, U1 e U2, dove saranno collocate le specialità chirurgiche, sono in corso di elevazione strutturale, mentre i restanti corpi R1, R2, S1 ed S2 sono in fase di posa delle fondazioni per cui i tempi di ultimazione sono previsti nel 2001.

La sistemazione esterna è in fase di parziale ultimazione.

In conclusione le opere si sono sviluppate in tre fasi: la prima dal 1971 al 1979, la seconda dal 1988 al 1989 e la terza, in corso, dal 1997.

Il costo dell'intervento è quantificabile in 31.544 milioni per la prima fase, 8.424 milioni per la seconda e 125.000 per la fase in atto.

Al momento del completamento delle opere murarie, impiantistiche e delle finiture resteranno da finanziare, per ulteriori 55.000 milioni, gli arredi e le attrezzature (20.000 milioni), le opere viarie esterne ed interne compresi oneri ulteriori per gli espropri (24.000 milioni) nonché gli adeguamenti normativi ed impiantistici (11.000 milioni).

##### 5. Le strutture in provincia di Macerata

a) *Civitanova Marche (MC)*. L'ospedale di Civitanova Marche, strutturato come ospedale generale con attuali 221 postiletto e con una previsione di piano di 235, è costituito da due plessi comprensivi di un seminterrato, di circa 900 mq l'uno: uno, attivo dal 1978; ed una ala di sei piani in costruzione.

La progettazione dell'ampliamento è antecedente al 1988 su un programma approvato dal comune di Civitanova Marche nel 1989 che prevedeva una spesa generale di 20.000 milioni su fondi regionali ed un primo stralcio esecutivo di 7.700 milioni.

L'intervento riguardava il completamento strutturale del blocco, la piastra termoelettrica, l'installazione delle centrali tecnologiche, la sistemazione esterna parziale e la finitura del secondo piano (reparto ortopedico).

I lavori, iniziati nell'aprile 1991, vennero sospesi nel marzo 1993 per rescissione del contratto tra il Comune e la ditta appaltatrice della parte edile per inadempienze; nel settembre 1993 venne riappaltata la parte edile ed il completamento del primo stralcio, con le opere previste, ebbe luogo nel 1996 con un ritardo di circa due anni sui tempi inizialmente preventivati.

Nel maggio 1995 la USL, subentrata al Comune nella progettazione e gestione dei lavori, deliberava il progetto del secondo stralcio per 10.000 milioni, approvato con prescrizioni dalla Regione nel luglio 1996

ed ammesso al finanziamento del CIPE nel febbraio 1997 su fondi ex art. 20 della legge n. 67 del 1988.

Nel marzo 1997 venne riapprovato dalla USL il progetto generale adeguato alle prescrizioni regionali e nel settembre dello stesso anno vennero aggiudicati i lavori, poi consegnati nel gennaio 1998 con tempi di ultimazione al settembre 1999.

I lavori in atto, di cui, visto il regolare andamento, non sono prevedibili rallentamenti, riguardano il completamento e la finitura dei piani seminterrato, piano terra e primo piano. Oltre alla sistemazione dei parcheggi e della viabilità interna.

Il terzo stralcio prevede il definitivo completamento del blocco con l'ultimazione del terzo e quarto piano: il progetto, approvato dalla Regione, è in attesa dell'autorizzazione del CIPE, essendo finanziati con fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 (secondo triennio).

Un successivo quarto stralcio riguarda la costruzione ex-novo di una palazzina di due piani per la radiologia e la farmacia: la progettazione esecutiva è pronta ma l'opera non è ancora finanziata.

Per il terzo e quarto stralcio sono state preventivate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 11.000 milioni.

*b) Macerata.* L'ospedale provinciale di Macerata è costituito da un nucleo originario risalente agli anni '40, tuttora in attività per circa la metà dei 500 postiletto assegnati, ed un ampliamento, costituito da vari corpi di fabbrica, progettato negli anni 1966-68 ed i cui lavori sono iniziati nel 1969.

La prima fase dell'intervento, articolata su sei stralci, si è sviluppata nell'arco di due decenni portando ad ultimazione, agli inizi degli anni '90, la prima ala di degenza (corpi A, B, C), il gruppo operatorio, la piastra servizi (corpi E ed F) e la palazzina infettivi; il progressivo trasferimento dei servizi e reparti si è scaglionato nel corso degli anni '80 e primi '90.

L'intervento della prima fase si è avvalso di finanziamenti statali (legge n. 589 del 1949, D.L. n. 376 del 1975 per complessivi 3.327 milioni), regionali (22.550 milioni) e propri dell'Ente ospedaliero (366 milioni) per un totale di 26.243 milioni ed in piccola parte ha riguardato anche opere di adeguamento del vecchio nucleo (parte del sesto stralcio di 4.700 milioni).

Il settore incompiuto è rappresentato dalla seconda ala di degenza, che si sviluppa su una superficie complessiva di 12.000 mq. su 9 piani di cui due interrati.

Il progetto generale (seconda fase) prevedeva una spesa globale di 15.000 milioni articolata su due stralci:

il primo per 8.500 milioni (fondi regionali: deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale Marche n. 134 del 1988, triennio 88-90) per la costruzione dell'intero rustico (corpi H-I-L) ed il completamento del secondo piano interrato (centrali tecnologiche) e del piano-

terra (ambulatori), oltre alla predisposizione del primo piano e del primo piano interrato.

I lavori vennero completati nel 1995 ma per varianti intercorse, costi imprevisti e parziale storno dei fondi (500 milioni) per finanziare uno «sfondamento» nelle previsioni di spesa per lavori relativi alla prima fase, non furono rispettate le previsioni per cui non vennero completati i piani previsti (pianoterra e secondo seminterrato) ma solo parzialmente rifiniti.

Di conseguenza il secondo stralcio, finanziato per 6.500 milioni su fondi disponibili ex art. 20 legge n. 67 del 1988 (primo triennio) su progetto esecutivo del 1992 (che prevedeva in origine il completamento dei piani sino al quinto) non si concretizzò ma si limitò alla finitura del secondo e primo interrato e del piano terra, con la sola predisposizione del primo piano.

Al momento il cantiere è bloccato da circa 6 anni completo nelle tamponature esterne ma non negli infissi, con eccezione dei piani rifiniti che sono stati attivati per servizi e per il centro trasfusionale.

Per il completamento della seconda ala di degenza nei piani dal primo al sesto, ora solo in parte tramezzati e con la sola presenza della predisposizione degli scarichi, è previsto un finanziamento di 8.000 milioni (seconda fase, terzo stralcio) compreso nei fondi erogati in forza dell' art. 20 legge n. 67 del 1988 (terzo triennio), insieme ad altri finanziamenti relativi alla terza fase (ristrutturazione vecchio nucleo) per 11.000 milioni e ad adeguamenti per le normative antincendio (5.000 milioni).

Delle richieste di cui sopra sono disponibili 20.000 milioni erogabili dal 1999 al 2003 a *tranches* annuali di 5.000 milioni.

Con fondi propri dell'AUSL, con progetto preliminare dell'ottobre 1998, in attesa dell'approvazione comunale, è prevista la realizzazione di un parcheggio coperto per 339 posti auto (costo stimato 7.500 milioni).

In corso di ultimazione è l'ampliamento della palazzina malattie infettive finanziata per 2.485 milioni (legge n. 135 del 1990).

Sinora sono stati erogati 43.228 milioni e per il definitivo completamento del complesso sono stati richiesti 37.500 milioni, comprensivi anche dell'intervento di recupero del vecchio corpo conventuale.

I tempi di completamento per quanto riguarda le opere per le quali è certo il finanziamento sono prevedibili a dopo il 2003.

## 6. Considerazioni conclusive

### A) Regione Umbria.

I) Entrambi gli ospedali interessati dal sopralluogo presentano una storia simile: nascita negli anni '70 con volumetrie sovrapponibili e sovradimensionate; finanziamenti a stralcio e insufficienti per il completamento; lunghi periodi di sospensione dei lavori (complessivi otto anni per Città di Castello, ben quattordici per Orvieto); ripresa dell'attività

edilizia, a conclusione dell'iter procedurale dei finanziamenti ex art. 20 legge n. 67 del 1988, solo nel 1995; fine prevista per entrambi entro il 1999.

II) Nelle vicende della costruzione dell'ospedale di Orvieto i tratti precedentemente elencati emergono con maggiore evidenza sia per i tempi di realizzazione più dilatati (dalla progettazione - 1970 - alla prevista apertura - fine 1999 - intercorrono 30 anni), sia per il dimensionamento del complesso, che, per quanto parzialmente rivisto in riduzione, mantiene una grandiosità che non si giustifica con i soli 170 letti di cui dovrà disporre a regime, con spazi pari al «gemello» ospedale di Città di Castello che prevede un numero quasi doppio di postiletto.

Inoltre nella vicenda di Orvieto è presente un altro elemento tipico, conseguenza diretta di progettazioni datate e realizzazioni tardive: il blocco faticosamente ultimato, comprese le tinteggiature, nel 1979 è stato di fatto internamente demolito e ricostruito ex-novo in quanto non più adeguato alle norme vigenti, una sorta di tela di Penelope edilizia, ma senza le nobili motivazioni addotte dalla moglie di Ulisse.

III) Per quanto riguarda l'ospedale di Città di Castello permane a fine lavori un ala incompiuta per 3.500 mq. Anche se non rilevante per la funzionalità sanitaria del complesso, ciò in ogni caso è indice di quel gigantismo costruttivo di moda negli anni della progettazione e che ora obbliga le ASL, costrette a rispettare i conti di bilancio, ad inventare utilizzi più o meno razionali per le eccedenze di spazio.

IV) Va da ultimo sottolineato che la ripresa dei lavori in cantieri arenatisi da anni coincide con l'attivazione della legge n. 67 del 1988 e con le modifiche legislative che ne hanno imposto la accelerazione e lo snellimento burocratico; se nel 2000, finalmente dopo decenni, monumenti incompiuti diventeranno ospedali, il merito dovrà essere riconosciuto a quella legge e a chi allora fortemente la volle, il ministro Carlo Donat Cattin.

#### B) Regione Marche

I) *La perdurante incompiutezza.* Tre delle strutture considerate (Ancona, Macerata, Civitanova Marche) quando saranno, con i lavori in corso, ultimate (con tempi variabili da uno a sei anni), presenteranno ancora carenze: il caso più eclatante è l'ospedale generale regionale di Torrette che, quando sarà completo nella parte edilizia, mancherà degli arredi e delle attrezzature nonché delle opere esterne ed interne di collegamento per un importo previsto di 55.000 milioni, mentre l'ospedale di Macerata sarà incompleto negli adeguamenti normativi antincendio nonché nel recupero del vecchio nucleo.

Analoga sorte per l'ospedale di Civitanova Marche, dove ancora è da definire, almeno in parte, il finanziamento del terzo e del quarto stralcio.

II) *Il contenzioso.* I ritardi nel completamento delle opere causati dai frequenti contenziosi tra committenti ed imprese, con conseguenti rescissioni dei contratti e reindizione delle gare (fenomeno generalizzato

nella storia delle opere pubbliche), si evidenzia nell'iter dell'ospedale di Fabriano dove il blocco del dipartimento medico, già finanziato per 7.000 milioni, è inattivo da due anni per un conflitto tra Comune e ditta costruttrice.

Nonostante il tentativo di transazione messo in atto dalla AUSL è evidente che i tempi per la riattivazione del cantiere non saranno prossimi: è altresì evidente che i finanziamenti già acquisiti si erodono con il passare del tempo con il rischio che la loro insufficienza, al momento della ripresa dei lavori, innesti la spirale perversa «blocco dei lavori – rifinanziamento».

Una situazione simile è rintracciabile nell'iter costruttivo dell'ospedale di Civitanova Marche dove la rescissione del contratto con la prima ditta appaltatrice operata dal Comune ha prodotto un ritardo di circa due anni sulle previsioni di completamento del primo stralcio.

III) *La lentezza dei tempi di costruzione.* Il fenomeno è evidente per tutti i nosocomi interessati ove si consideri che la data di progettazione si colloca alla fine degli anni 60 e ai primi dei '70. Anche se per tutti, nel corso degli anni, si è giunti a parziali completamenti ed attivazioni, resta il fatto che, a causa pure del sistema di finanziamento a stralci, si è mantenuta per decenni una condizione di cronica incompiutezza, ben grave ove si tenga presente che si interveniva su strutture ospedaliere ove l'attività assistenziale è stata per anni costretta a coabitare con cantieri edili.

Il fenomeno è ben evidente per l'ospedale generale regionale di Torrette di Ancona dove una situazione logistica difficile (due presidi unificati distanti circa 6 km.) e l'urgenza legata al danneggiamento dell'ospedale oncologico per la frana del 1982, avrebbero dovuto spingere a una accelerazione delle procedure per l'accorpamento dei presidi cittadini in località Torrette, che non c'è stata.

Infatti dal 1985, data dell'affidamento regionale per la progettazione, intercorrono quattro anni (1989) per l'approvazione regionale del progetto esecutivo, altri quattro (1993) per la definitiva approvazione del quadro economico, ed ulteriori 4 per la consegna dei lavori all'impresa (1997).

Periodi minori, ma pur sempre rilevanti, di blocco riguardano Fabriano (6 anni) e Macerata (6 anni).

IV) *Il gigantismo.* A completamento, alcuni ospedali (in parte Macerata ma nettamente quello di Torrette) presenteranno, per l'estensione dell'area impegnata e la complessità delle strutture, enormi problemi gestionali tali da impegnare gran parte delle risorse economiche delle Aziende per mantenere adeguati standard di efficienza, peraltro in un contesto generale in cui le scelte di programmazione nazionale tendono a ridurre la quota di fondo sanitario destinato alla spesa ospedaliera.

DI ORIO, *relatore*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**148ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2968-B) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNGARI illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità di Europol, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'introduzione del nuovo articolo 3, su cui è chiamato ad esprimersi il Senato. Il comma 1 del nuovo articolo ribadisce in particolare quanto previsto dall'articolo 17 del Protocollo che prevede che l'immunità di cui gode il personale di Europol è concessa unicamente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della Convenzione istitutiva di Europol, conclusa a Bruxelles nel 1995.

Soffermandosi sul citato articolo 3 della Convenzione Europol l'oratore rileva tra le funzioni prioritarie dell'Ufficio europeo di polizia l'agevolazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, la raccolta e l'analisi delle informazioni, la comunicazione agli Stati delle informazioni che li concernono e dei collegamenti tra fatti delittuosi, la facilitazione delle indagini negli Stati membri e la gestione informatizzata dei dati. In relazione al miglioramento della cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri Europol può approfondire le conoscenze specializzate, fornire informazioni strategiche per facilitare un impiego efficace delle risorse nazionali ed elaborare relazioni. Tale organismo può infine fornire assistenza agli Stati membri in termini di

formazione, equipaggiamento e metodi di prevenzione dei reati, indagini e polizia scientifica.

L'oratore descrive altresì l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e le immunità di Europol, che prevede l'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, anche dopo che i membri del personale abbiano cessato di essere membri di Europol o dei suoi organismi, l'inviolabilità di tutti i documenti o altro materiale ufficiale e forme di esenzione fiscale per il personale di Europol.

Dopo aver illustrato il comma 2 del nuovo articolo 3 del disegno di legge, che prevede che la relazione del Governo sull'attuazione della Convenzione Europol dia conto anche delle valutazioni sull'applicazione delle disposizioni sull'immunità previste dall'articolo 17 del Protocollo oggetto della ratifica, il relatore evidenzia come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento costituiscano il risultato di un dibattito nel corso del quale un ampio ventaglio di forze politiche ha espresso delle preoccupazioni in merito ad un uso estensivo dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo, con possibili gravi conseguenze in termini di garanzie della riservatezza riconosciute anche da norme costituzionali. In tale contesto, infatti, la Camera ha anche approvato una risoluzione che impegna il Governo a chiedere ai *partners* europei una verifica del sistema di privilegi e immunità, per valutare l'opportunità di adottare misure idonee ad assicurare che in nessun modo l'attuazione delle disposizioni del Protocollo possa determinare una diminuzione del livello di tutela offerto dalla Convenzione, dalle norme costituzionali e dalla legge n. 675 del 1996, anche attraverso una revisione dell'articolo 38 della Convenzione Europol, sulle responsabilità in caso di trattamento scorretto o illecito dei dati.

Rilevato come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento non prospettino problemi di compatibilità con la normativa comunitaria bensì comportino una più pertinente applicazione dell'articolo 17 del Protocollo, l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole.

Verificata dal PRESIDENTE la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

**(2471) LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica**

**(2992) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

La relatrice DANIELE GALDI illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo rilevando come essi facciano parte di una serie di disegni di legge all'esame della Commissione sanità, su alcuni dei quali la

Giunta si è già pronunciata in senso favorevole, volti a ridefinire la disciplina applicabile al settore farmaceutico ed in ordine ai quali la Commissione di merito ha già elaborato un testo unificato. Soffermandosi sul disegno di legge n. 2471 l'oratore evidenzia come esso preveda in particolare una riclassificazione dei medicinali in sei categorie per rimodulare la spesa farmaceutica nazionale. Vengono inoltre introdotte disposizioni sull'autorizzazione all'immissione dei farmaci in commercio e la relativa revoca in ottemperanza della normativa comunitaria. Il disegno di legge prevede anche che il Fondo nazionale per la spesa farmaceutica sia una quota del fondo annualmente stanziato per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, da ripartire tra le Regioni, pari alla media della spesa farmaceutica nazionale degli ultimi tre anni al netto dell'IVA.

La relatrice rileva inoltre che le disposizioni sulla determinazione dei prezzi comportano un allineamento al prezzo medio europeo e segnala le agevolazioni fiscali riconosciute ad aziende che effettuano progetti di ricerca, con particolare riferimento allo sviluppo delle biotecnologie e alle specialità previste dalla parte B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2309/93.

Dopo aver osservato che le disposizioni introdotte dal disegno di legge n. 2471 non presentano profili di contrasto con la normativa europea l'oratore espone il testo del disegno di legge n. 2992, più articolato del precedente in quanto disciplina la sperimentazione clinica, l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione, l'informazione scientifica e il riordino dell'esercizio farmaceutico. A tali aspetti sono infatti dedicati i quattro titoli che compongono il provvedimento che è volto a ricondurre in un unico testo argomenti finora trattati separatamente quali, tra l'altro, le norme di recepimento della direttiva 91/507/CEE, sulla sperimentazione clinica, che vengono riviste per favorire lo snellimento dell'attuale procedura.

Il Titolo II, prosegue la relatrice, recepisce l'esigenza di istituire un'Agenzia nazionale per i medicinali che costituisca l'organismo di riferimento per l'Agenzia europea per i farmaci - tema che caratterizza, peraltro, il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito - e il Titolo III disciplina l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici.

Dopo aver descritto il dibattito che si è svolto nella Commissione sanità, in ordine alla proposta di stralciare le disposizioni sul riordino dell'esercizio farmaceutico, oggetto del Titolo IV del disegno di legge n. 2992, che non è stata accolta, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole sui provvedimenti in titolo, considerando che non presentano profili di contrasto con la normativa comunitaria ma che anzi recano delle disposizioni che pongono l'Italia più adeguatamente in linea con le indicazioni dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire mandato alla relatrice a redigere sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, un parere favorevole nei termini emersi.

La Giunta approva.

*MATERIE DI COMPETENZA***Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e conclusione. Approvazione del Doc. XVI, n. 9)  
(R050 001, C23<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente BEDIN ricorda che il progetto di relazione presentato dal senatore Tapparo sulla materia in titolo è stato inviato ai componenti della Giunta e che, nella nuova formulazione, si conclude ponendo delle sollecitazioni al Governo che verranno sottoposte all'esame dell'Assemblea.

Il relatore TAPPARO osserva come, rispetto alla stesura originale, il nuovo progetto di relazione tenga conto di alcune questioni emerse nel dibattito, anche a seguito delle audizioni dei rappresentanti del Governo. In particolare sono stati evidenziati taluni punti critici connessi alla rappresentatività delle istituzioni comunitarie ma anche all'efficacia del loro funzionamento, come rilevato nell'intervento di ieri del ministro Letta a proposito dell'attività del Consiglio. L'oratore conclude sottolineando l'esigenza di estendere il dibattito che è finora rimasto circoscritto alla Giunta all'intera Assemblea attraverso l'esame della relazione presentata sulla materia in titolo.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone quindi alla Giunta di conferire al relatore un mandato a redigere la relazione per l'Assemblea rivolgendo altresì al Presidente del Senato la richiesta di discutere la suddetta relazione congiuntamente con il disegno di legge comunitaria. Tenendo conto del calendario che è stato ipotizzato, tale dibattito dovrebbe svolgersi tra la fine della Presidenza tedesca e l'inizio della Presidenza finlandese, in concomitanza, quindi, con l'inizio della nuova Conferenza intergovernativa per la revisione del quadro istituzionale dell'Unione, il cui avvio è stato preannunciato nella seduta di ieri dal ministro Letta.

Al riguardo l'oratore sottolinea l'importanza di sensibilizzare l'Assemblea del Senato nei confronti dell'esigenza di un più efficace coinvolgimento del Parlamento nel processo di riforma delle istituzioni comunitarie, aspetto che potrebbe costituire una delle sollecitazioni rivolte al Governo onde evitare che, come avvenuto in relazione al Trattato di Amsterdam, le Camere, in sostanza, siano chiamate ad esprimersi solo al momento della ratifica dei nuovi Trattati.

La Giunta approva, pertanto, la proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0049<sup>o</sup>)

Su proposta del senatore Lo Curzio, relatore sullo schema di decreto legislativo n. 425, recante l'attuazione della direttiva 97/67/CE, sui

servizi postali, per le osservazioni da esprimere all'8ª Commissione, la Giunta conviene di rinviare l'esame di tale provvedimento chiedendo che intervenga il rappresentante del Governo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN riferisce sul provvedimento in titolo il quale reca una serie di disposizioni su materie di agricoltura concernenti, fra l'altro, l'adeguamento della normativa al diritto comunitario.

L'articolo 1 riguarda in particolare la certificazione di conti degli organismi pagatori per le spese a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), in conformità con i regolamenti (CEE) n. 1287/95 e n. 1663/95. Tali regolamenti prevedono una serie di obblighi fra cui il riconoscimento degli organismi pagatori e l'individuazione dell'organismo nazionale di coordinamento - già adempiuti, dall'Italia, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1995 - nonché la certificazione dei conti degli organismi pagatori da parte di strutture indipendenti, rispetto ai primi e rispetto al Servizio nazionale di coordinamento, e dotate delle competenze necessarie. A tale riguardo, l'oratore osserva come la disciplina della suddetta certificazione, attualmente attribuita ad un apposito comitato costituito presso il Ministero del tesoro, sia oggetto di due contestuali provvedimenti del Governo, uno dei quali è il decreto legislativo di riforma dell'AIMA, attualmente all'esame, per il parere al Governo, della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. L'altro provvedimento è costituito dal disegno di legge in titolo, che prevede l'affidamento dei compiti di certificazione a società private, scelte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Il Presidente relatore illustra, quindi, l'articolo 2 volto a regolare la posizione debitoria relativa al prelievo del superamento delle quote latte. A seguito di un accordo del 1994 l'Italia deve infatti pagare un importo complessivo di 3.600 miliardi, rateizzati in quote annuali, che sono direttamente recuperate dall'Unione europea decurtando i rimborsi mensili che essa stessa deve all'AIMA per l'adempimento delle politiche comunitarie. Per quanto concerne gli esercizi 1995-1996 l'AIMA è stata reintegrata dallo Stato con specifici provvedimenti legislativi ma, per quanto concerne l'esercizio 1997, non è stato convertito in tempo utile il relativo decreto-legge n. 305 del 1997 né è stato approvato il disegno di legge n. 2893, presentato al Senato. Il citato articolo 2 del provvedimento in titolo dispone pertanto l'erogazione all'AIMA della somma di 750 miliardi di lire, corrispondente ai rimborsi non effettuati dalla Comunità a titolo del prelievo sul latte.

In relazione all'articolo 3 l'oratore rileva come esso preveda opportunamente l'abrogazione delle disposizioni sull'Albo nazionale degli

esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, incompatibili con le norme comunitarie sull'organizzazione comune del mercato di tali prodotti e sulla libera circolazione delle merci.

Soffermandosi sull'articolo 4, che reca norme sulla rinegoziazione dei mutui, consentendone l'estinzione anticipata applicando il tasso vigente al momento di tale operazione, il Presidente relatore ne riscontra la compatibilità con la normativa comunitaria in quanto non configura nuovi aiuti di Stato.

Dopo aver rilevato che nel disegno di legge in titolo non figurano altri profili di rilievo europeo e internazionale – salvo l'articolo 5 che prevede il rifinanziamento del Comitato nazionale per il *Codex alimentarius*, organismo internazionale che costituisce un punto di riferimento obbligatorio per il commercio mondiale di alimenti e bevande – l'oratore propone di esprimere parere favorevole, considerando che le norme richiamate perseguono l'obiettivo di un adeguamento con il diritto comunitario.

Essendo verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. LXXXVII, n. 6) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998)***  
(Seguito dell'esame e conclusione)  
(R142 003, C23<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento dopo il dibattito che si è svolto nella precedente seduta con la partecipazione del Ministro per le politiche comunitarie, il presidente relatore BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone di concludere l'esame del documento in titolo predisponendo una relazione per l'Assemblea che integri il testo già esposto alla Giunta con le osservazioni emerse.

La Giunta approva la proposta del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza, aperto alla partecipazione di tutti i componenti della Commissione, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,55 per lo svolgimento di un'audizione informale del Presidente dell'ENIT, Amedeo Ottaviani, sulle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari.

(R029 000, B40<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per un documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Intervengono il direttore di Televideo, dott. Alberto Severi, ed il Vice direttore, dott.ssa Maria Luisa Larini.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0097<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame di una proposta di deliberazione per l'avvio delle trasmissioni dell'Accesso su Televideo**  
(Esame e conclusione)  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che la proposta di deliberazione è stata già trasmessa a tutti i colleghi; nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti.

Il senatore Giancarlo ZILIO (PPI), *relatore*, illustra la bozza di deliberazione provvisoria, ricordando che l'articolo 4 del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI prevede che la concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica di Te-

levideo «dedichi, nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare relativi alle trasmissioni dell'Accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato, sulla base di uno specifico regolamento da redigersi entro sei mesi».

La materia rientra a pieno titolo nella potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi alla RAI: ad essi la concessionaria si conformerà nell'emanazione dei propri regolamenti. Tuttavia, questo argomento non può essere affrontato al di fuori di una ricognizione generale del ruolo dei programmi dell'Accesso ( che comprenderà anche la riforma del regolamento parlamentare), la quale non può avvenire in tempi brevi. Per garantire il tempestivo avvio delle trasmissioni, nella seduta del 2 marzo scorso la Sottocommissione permanente per l'accesso ha convenuto di proporre alla Commissione plenaria l'emanazione di una deliberazione provvisoria, eventualmente ad efficacia limitata nel tempo.

Il testo, già sottoposto all'attenzione dei colleghi, è stato redatto con la fattiva collaborazione della RAI, e si limita ad indicare i percorsi tecnico-procedurali la cui definizione è indispensabile in questa fase. Esso prevede che la Sottocommissione individui, tra le domande già presentate, quelle che rivestono maggiore interesse nei settori dell'associazionismo e del volontariato, al fine di prospettare ai loro presentatori la possibilità di avvalersi, per i medesimi argomenti, anche del Televideo. In prosieguo di tempo, quando la possibilità di avvalersi di tale mezzo televisivo sarà ben nota ai richiedenti l'accesso, le nuove domande potranno essere ad esso direttamente riferite.

Raccomanda pertanto la sollecita approvazione della delibera.

Il direttore di Televideo, Alberto SEVERI, ringrazia la Commissione per l'opera prestata, indispensabile per consentire l'avvio dei programmi dell'accesso su Televideo. Questa particolare forma di trasmissione fa registrare un'utenza media pari a venti milioni di contatti giornalieri; è in corso, da parte dell'Azienda, una forte iniziativa per il suo ulteriore sviluppo, in considerazione della circostanza che le potenzialità di questo mezzo non sembrano ancora pienamente utilizzate. In questo quadro si colloca l'iniziativa riferita ai programmi dell'Accesso: gli spazi previsti dalla delibera, pari a 24 ore giornaliere di presenza per sette giorni per ciascuna associazione, rappresentano uno strumento di garanzia dei diritti del cittadino.

La testata di Televideo, del resto, ha già in corso ulteriori iniziative destinate in particolare alle fasce sociali più deboli: tra queste, ricorda il rilancio della sottotitolazione di alcuni film e dei principali programmi, realizzata alla pagina 777 (che può essere trasmessa in sovraimpressione al segnale video) che consente ai non udenti la fruizione di tali programmi. Essa si affianca alle iniziative già realizzate con il giornale delle ore sette, con il giornale dei ragazzi, come pure a quelle analoghe che tra breve si riferiranno al giornale delle venti ed alle trasmissioni disposte in occasione della beatificazione di Padre Pio.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) si associa alle considerazioni sinora svolte, e sottolinea la rilevanza rappresentata dall'iniziativa, che pure interviene con forte ritardo rispetto ai tempi previsti dal Contratto di servizio: sinora, il mondo dell'associazionismo poteva accedere a determinate forme di trasmissione soltanto facendo ricorso a convenzioni alquanto onerose. Manifesta pertanto la sua convinta adesione al provvedimento, che del resto riveste carattere provvisorio e sperimentale rispetto alle potestà di indirizzo che sono in proposito attribuite alla Commissione: proprio il carattere temporaneo e sperimentale del testo lo ha indotto a non presentare emendamenti.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ringrazia a sua volta il relatore ed i competenti uffici della RAI per l'attività da loro svolta nella predisposizione del testo, che realizza un importante passo in avanti nella tutela degli interessi dei cittadini, e per il ravvicinamento dei cittadini stessi all'attività ed alle possibilità offerte dagli organi di informazione del servizio pubblico. Considerata la rilevanza di tale iniziativa, si riserva, se non vi sono obiezioni, di invitare i principali organi di informazione, a nome della Commissione, a darvi adeguato risalto.

*(Così rimane stabilito).*

La Commissione approva la deliberazione in titolo, nel testo proposto dal relatore. Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa la discussione.

#### **Esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI**

(Esame e rinvio)

(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame in titolo.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *relatore*, ricorda che il contratto di servizio, al comma 3 dell'art. 40, stabilisce che «il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti». Tale obbligo si differenzia da quello stabilito dall'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 96, n. 650: quest'ultimo prevede che il Ministero delle Comunicazioni renda noti alla Commissione parlamentare tutti gli atti relativi ai rapporti regolati dagli art. 16, 17, 22 e 23 della vigente convenzione tra il Ministero e la Rai, e che in merito la Commissione possa esprimere occorrendo funzioni di indirizzo.

Ha sottolineato la distinzione fra i due riferimenti normativi per specificare come non esista alcun riferimento su poteri o obblighi della

Commissione in merito alla relazione di cui al comma 3 dell'art. 40 del Contratto di servizio; ma ritiene che da questo comma provenga qualcosa di più di un normale diritto/dovere per la Commissione di sviluppare la discussione di merito e di inviare al Ministero delle Comunicazioni osservazioni, considerazioni, suggerimenti, richieste di chiarimento.

Ha citato la legge 650 del 1996 perché prevede il coinvolgimento della Commissione di vigilanza anche in relazione all'art. 17 (Vigilanza e controllo), che stabilisce al primo comma che «La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero...». Sembra difatti che la relazione semestrale del Ministero sullo stato attuativo del Contratto di servizio debba essere intesa appunto come un atto di vigilanza e controllo da parte del Ministero stesso.

Quella in esame è la terza relazione semestrale del Ministero. Essa presenta una strutturazione migliore delle precedenti, che permette anche elementi di analisi maggiori del passato.

Si deve dire che l'attività del Ministero sembra svilupparsi in particolare sul piano delle verifiche tecnico finanziarie (frequenze, impianti, bilanci), lasciando invece in ombra gli articoli del contratto di servizio legati di più alle modalità di erogazione di servizio pubblico. Non è un caso, crede, che nella relazione del Ministero non siano per niente presi in considerazione ad esempio gli articoli riguardanti i rapporti con gli utenti e con il mondo dell'associazionismo (art. 4 e 41) o la valorizzazione delle culture locali (art. 11). Ma soprattutto va sottolineato che la relazione ministeriale si limita alla trasmissione degli atti che arrivano dalla Rai, senza alcuna valutazione di merito sullo stato di attuazione del contratto di servizio. Manca quell'aspetto della vigilanza e controllo al quale ha fatto prima riferimento; non c'è una valutazione, se non totalmente implicita, sullo stato di attuazione del Contratto. Su sua sollecitazione, il Presidente della Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive su alcuni articoli. Informazioni che sono peraltro in gran parte state fornite. Da questa procedura è emerso però che la scarsa attenzione del Ministro a tutti gli aspetti del contratto di servizio produce ritardi nell'applicazione dello stesso. Non crede sia un caso, infatti, se, a seguito della richiesta fatta dal Presidente della Commissione, sia pervenuta, successivamente, in data 19 febbraio una proposta di regolamento per l'accesso alle trasmissioni di Televideo che avrebbe dovuto essere redatta entro l'aprile dello scorso anno - e che è stata poi approvata nella seduta odierna -, e se la bozza di protocollo tra Ministero e concessionaria prevista dall'art. 41 del contratto di servizio sia stata messa in discussione, a quanto risulta, in una riunione del 2 marzo ultimo scorso. In altre parole, il fatto stesso che si sia messa all'ordine del giorno della Commissione la relazione sull'attuazione del contratto di servizio ha prodotto un passo in avanti nell'applicazione dello stesso. Viene allora spontaneo porsi il problema di come il Ministero attui la sua funzione di verifica dell'applicazione del contratto di servizio.

Prima di passare all'esame di singoli punti, su cui intende porre alcune necessità di verifica, esprime una considerazione generale sull'utilità per la Commissione di discutere con attenzione la relazione ministe-

riale sull'applicazione del contratto di servizio. Quest'ultimo rappresenta infatti l'atto formale che regola direttamente l'ammontare del canone e le modalità con cui la Rai lo usa. Si tratta di uno dei pochi atti normativi in cui sono previste modalità di sanzione in caso di violazione delle regole, e sono previsti punti specifici di verifica. Poiché entro il primo luglio del 1999 (art. 42 comma 4) dovranno essere avviate le trattative per la stipulazione del contratto di servizio relativo al triennio 2000-2002, sollecita un percorso in cui gli obblighi della Rai vengano definiti con maggiore chiarezza e precisione. In particolare, alla luce dei processi di divisionalizzazione e di nuova organizzazione delle strutture Rai, crede che gli articoli dedicati alla programmazione televisiva e radiofonica andrebbero maggiormente specificati per genere e per rete, al fine di evidenziare ciò che è più direttamente legato al canone. Questo comporterebbe una maggior trasparenza nel funzionamento della Rai, e anche, crede, consentirebbe di affrontare meglio il dibattito europeo sui rischi di sussidi incrociati tra canone e attività di mercato.

Passando ora all'esame di singoli articoli, ribadisce che l'articolo 4, riguardante la programmazione Televideo, è uno degli articoli che non erano stati presi in considerazione dalla relazione del Ministero.

L'articolo 11 («iniziative per la valorizzazione delle culture locali»), è un altro degli articoli che non viene preso in considerazione dalla relazione ministeriale, anche se successivamente è pervenuta numerosa documentazione in merito. Il materiale inviato documenta però efficacemente solo l'applicazione del comma 5 concernente i servizi per le minoranze linguistiche.

Ricorda che questo articolo stabiliva la predisposizione, da parte della Rai, di un piano triennale di sviluppo della presenza decentrata nelle regioni, prevedendo altresì nell'ambito di questo piano la verifica del decentramento di uno o più canali nazionali. Inoltre, per effetto del dibattito allora in corso attorno alla vicenda Efeso e alla sponsorizzazione occulta delle Ferrovie dello Stato, il comma 4 di quest'articolo fissava norme rigide per evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni. Di come sia stata data attuazione a questi commi, nel materiale pervenuto non c'è traccia.

Trova invece discutibile che l'unica documentazione pervenuta in applicazione dell'articolo sostenga che la valorizzazione delle culture locali è stata attuata attraverso le convenzioni di promozione turistica di Trieste, della Liguria, della Sardegna, delle Terme di Salsomaggiore, di Lecce; le convenzioni legate al programma giochi senza frontiere; la convenzione con il Comune di Villabate per la valorizzazione degli agrumi siciliani; la convenzione con la Provincia di Siena per la valorizzazione del sistema museale e la convenzione con la Reggio Emilia Romagna per la realizzazione e duplicazione di filmati, prodotti dalla sede Rai di Bologna, per l'informazione della popolazione civile in caso di alluvioni. Questa è l'unica nota pervenuta dalla Rai in materia di applicazione dell'articolo e indica una concezione quantomeno mercantile delle culture locali.

È del tutto evidente che riesce molto difficile vedere in queste attività la realizzazione dell'obiettivo di quest'articolo del contratto di servizio che si prefiggeva di «diffondere e valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni, le Università e gli Enti culturali».

Quanto agli articoli 26, 27, 27, 28, 29, riguardanti nuove tecnologie e servizi, ricorda che nella relazione fornita dalla stessa Rai in merito agli adempimenti in materia di innovazione tecnologica e di nuovi servizi previsti nel contratto di servizio 1997-1999 si specifica che:

1) «si è estesa la diffusione (avviata nell'ultimo quadrimestre del 1997) dei canali tematici via satellite RAI SAT 1 (cultura e eventi), RAI SAT 2 (bambini e ragazzi) e RAI SAT 3 (educational), cui si aggiunge il canale RAI SAT Nettuno per l'università. I canali tematici sono diffusi in chiaro in tecnica digitale dal satellite Hot Bird 2, e secondo alcuni sondaggi hanno una audience abituale superiore alle 200.000 famiglie dotate di parabole e di *set-top box* digitale»;

2) è in fase di attuazione il canale satellitare di informazione *all news*;

3) «è stata acquisita capacità satellitare, nella forma di un *transponder* sul satellite *Hot Bird 5* di prossimo lancio, che potrebbe essere utilizzato con la nuova tecnologia *skyplex* sviluppata dall'industria italiana, su cui il Centro ricerche Rai ha già condotto attività di sperimentazione nel corso di quest'anno»;

4) il centro ricerche di Torino ha intensificato attività di ricerca sul fronte dei *decoder* digitali.

Si fa poi riferimento a numerose altre attività legate allo sviluppo delle trasmissioni satellitari. In altre parole la Rai ha ampiamente rappresentato un suo crescente impegno nei servizi digitali satellitari (SAT1, SAT2, SAT3, SAT Nettuno, All New) con esplicito riferimento alla attuazione del contratto di servizio.

A seguito di questa documentazione, la Commissione paritetica – prevista dall'art. 33, comma 4 del contratto di servizio e che ha la funzione di fissare le variazioni del canone di abbonamento o più precisamente del sovrapprezzo – nella sua riunione del 30 novembre 1998 ha deciso che nella determinazione del canone andavano aggiunti «i costi di competenza derivanti dall'ampliamento del volume dell'offerta realizzato anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico». Sulla base di questo nuovo comma la variabile Tn-1 cioè «l'impatto economico degli investimenti in innovazione tecnologica, sperimentazione nuove tecnologie e realizzazione nuovi servizi» è stato quantificato in 67 miliardi. Questa è una delle componenti principali che ha prodotto il recente aumento del canone di abbonamento. Il problema che si pone, e su cui il Ministero non ha allo stato fornito alcuna spiegazione, è il fatto che successivamente un buon pezzo degli investimenti sostenuti dal canone per le trasmissioni satellitari sono fin nell'ambito della co-

struzione della piattaforma digitale per trasmissioni criptate con *Canal Plus*.

Credo di dover sottolineare la differenza tra ciò che risulta dagli allegati Rai forniti al ministero e le dichiarazioni rilasciate in commissione di vigilanza dal direttore generale Celli. Quest'ultimo ha infatti sostenuto che l'obbligo Rai derivante dal contratto di servizio era formato unicamente da tre canali satellitari in chiaro, e che era nella discrezione della Rai deciderne il contenuto. Così ci ha specificato che *Rai sat 2* per bambini e ragazzi sarebbe divenuto criptato e collocato nella piattaforma con *Canal plus*.

Dagli allegati appare invece un quadro più complesso, un impegno Rai per 5 o 6 canali satellitari (si parla anche di RAI *widescreen* per iniziative straordinarie) ed è appunto sulla base di questo quadro che è stato calcolato il sovrapprezzo del canone.

Crede che su questo punto sia necessario al più presto un chiarimento da parte della Rai e da parte del Ministro delle Comunicazioni in quanto appare molto forte l'ipotesi di un utilizzo di quote del canone per agevolare operazioni commerciali assieme a soggetti privati. Essendo questo uno dei temi sollevati anche in sede europea e oggetto di numerose polemiche credo che il chiarimento sia urgente e necessario.

Quanto all'articolo 31 («riassetto organico»), ricorda che la Rai presenta un piano triennale 1999-2001 (allegato 15) in cui l'organico della Rai rimane sempre stabile a 10.750 unità. Nella relazione del Ministero si precisa che tale piano è ancora all'esame dello stesso Ministero delle Comunicazioni e anche del Ministero del tesoro.

Nonostante la verifica sia ancora in corso, la commissione paritetica per il canone nella sua riunione del 30 novembre 98 ha stabilito che «la concessionaria ha già conseguito forti recuperi di produttività e che l'indice utilizzato per misurarla e per stabilire il nuovo obiettivo concernente i 1998 ha pertanto raggiunto un livello di sostanziale stabilità, in quanto la struttura organizzativa non consente ulteriori riduzioni di organico...».

Voglio ricordare che il numero di addetti della Rai ha un particolare significato non soltanto al fine dei bilanci della stessa, ma anche ed in particolare nella valutazione del canone di abbonamento. Una delle variabili principali infatti è la variabile P che rappresenta l'indice di produttività aziendale ed è rappresentata dal rapporto tra il fatturato complessivo ed appunto il numero di addetti (organico a tempo indeterminato a fine anno). Anche questo punto è stato oggetto della delibera della Commissione paritetica del 30 novembre 1998, che ha stabilito, senza aspettare le verifiche in corso, che la Rai è ormai in situazione di stabilità e che la variabile P poteva essere considerata uguale a 1.

Sarebbe utile capire i motivi di questa scelta, anche perché risultano ancora irrisolte alcune questioni poste anche dalla Corte dei Conti nella relazione del gennaio 1998 sui bilanci Rai. Inoltre è del tutto evidente che l'aver fissato in 10.750 persone l'organico Rai non è sufficiente a chiarire le dinamiche occupazionali dell'azienda.

Non è compito della Commissione interferire nelle relazioni sindacali, ma poiché l'organico Rai ha la rilevanza descritta ai fini del canone, crede si rendano necessari chiarimenti sui seguenti aspetti:

a) Il rapporto esistente tra l'esodo incentivato, e quindi particolarmente costoso, di dipendenti e la politica delle nuove assunzioni; è un tema sollevato dalla Corte dei Conti e che non ha avuto finora – a suo giudizio – sufficienti chiarimenti;

b) continua a permanere una vasta area di lavoro precario attraverso contratti a termine, che peraltro, nonostante vari accordi sindacali e sollecitazioni istituzionali, non appare risolvibile a breve termine; insomma gli esodi incentivati non sembrano finalizzati a riassorbire il precariato e si pone perciò il problema se non si tratti di un lavoro stabile mascherato;

c) si registra un aumento di appalti anche di tipo giornalistico a strutture esterne. In particolare risulta che la maggior parte dei programmi di informazione è strutturata attorno a pochi giornalisti interni e ad un grosso numero di collaboratori e/o consulenti esterni. Ad esempio un calcolo sulle principali trasmissioni evidenzia che ci sono almeno una cinquantina di giornalisti che negli ultimi tre anni hanno lavorato stabilmente, anche se sotto forma di collaborazione con la Rai. Ripete che non è questa la sede per contestare il rapporto contrattuale, ma bisogna sottolineare che questa modalità organizzativa è in sviluppo e comporta una crescita di giornalisti impiegati e quindi di fatto un aumento di organico anche se non contabilizzato ai fini del calcolo del canone;

d) un ulteriore problema riguarda poi l'uso anomalo di varie forme contrattuali (dal contratto di programmisti registi a quelli di consulenti, autori, ecc) che è stato sottolineato da recenti ispezioni dell'INPGI presso la Rai, e che ha portato l'istituto di previdenza a chiedere per regolarizzazioni e contributi non versati varie decine di miliardi. Anche da questo punto di vista si profila una realtà occupazionale ben diversa da quella dichiarata: peraltro, in questo caso anche con un consistente impatto sui bilanci della concessionaria.

Si pone insomma il problema se l'organico della Rai sia effettivamente stabile, o se al contrario ci troviamo di fronte ad un aumento di organico sia pure in forma precarizzata e parzialmente decontrattualizzata. Se questa seconda ipotesi rispondesse al vero, sarebbe del tutto evidente che i parametri di calcolo del canone andrebbero rivisti perché paradossalmente un aumento del fatturato legato ad un maggior lavoro precario, ed una conseguente diminuzione di organico, produrrebbero un considerevole aumento della variabile P che è uno dei fattori più importanti nel calcolo del canone.

Quanto all'articolo 41 («erogazione di servizio pubblico»), nota che questo articolo prevedeva in particolare lo sviluppo di un rapporto tra servizio pubblico e utenti e tra servizio pubblico e associazioni del volontariato e dei consumatori. La documentazione fornita indica anche in questo caso un forte ritardo nell'attuazione. Infatti la «sede permanente di confronto tra concessionaria, consiglio consultivo degli utenti e asso-

ciazioni del volontariato e dei consumatori» è ancora al di là da venire. C'è solo da augurarsi che dall'incontro del 2 marzo 1999, in cui doveva essere messo appunto il protocollo previsto dal comma 2 dell'art. 41, sia uscito un testo definitivo su cui la Commissione di vigilanza possa dare il proprio parere. Rispetto al comma 3 di questo articolo, in cui «la concessionaria si impegna ad istituire entro sei mesi dalla approvazione del presente contratto, uffici per la relazione con il pubblico e per i reclami», si è ancora in una fase preliminare, in quanto risulta che solo a gennaio 1999 la Direzione Generale abbia approvato un progetto che dovrebbe iniziare la sua attività a partire da novembre 99.

Conclude chiedendo che, per il proseguo della discussione, vengano chiesti ulteriori chiarimenti al Ministro attraverso una sua audizione, e che nell'ambito della discussione vengano sentiti anche i rappresentanti dell'INPGI e dei lavoratori precari, al fine di comprendere la realtà occupazionale della Rai.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dopo essersi complimentato con il relatore per l'ampio e approfondito esame della Relazione ministeriale, propone, in riferimento alle audizioni richieste, che la Commissione vi dia corso nelle giornate di martedì e mercoledì prossimi, dando mandato al Presidente di stabilirne il calendario dettagliato. La decisione di esaminare l'argomento in titolo era difatti già stata assunta dall'Ufficio di Presidenza, in sede di predisposizione del calendario, nelle riunioni del 20 e del 22 aprile scorsi.

Dopo che il senatore Massimo BALDINI (FI) ha proposto di ascoltare, in riferimento alla discussione in corso, anche i rappresentanti dell'USIGRAI e del SINGRAI, la Commissione dà mandato al suo Presidente di definire il dettaglio del calendario cui prima è stato fatto cenno.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, e si riserva di convocare la Commissione per la giornata di martedì 4 maggio 1999.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

ALLEGATO

**DELIBERAZIONE TEMPORANEA PER L'ACCESSO  
AL MEZZO RADIOTELEVISIVO TRAMITE «TELEVIDEO»**

(Testo presentato dal relatore, e approvato senza modifiche  
dalla Commissione)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

*a)* visti gli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativi all'Accesso al mezzo radiotelevisivo;

*b)* visto l'articolo 4 del Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, che prevede, nel quadro degli indirizzi della Commissione, uno specifico regolamento della concessionaria pubblica per le trasmissioni dell'Accesso nei servizi di Televideo, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato;

*c)* tenuto conto che la Sottocommissione permanente per l'Accesso, nella seduta del 2 marzo 1999, ha convenuto di chiedere alla Commissione una disposizione provvisoria che consenta l'avvio temporaneo delle trasmissioni;

*d)* ritenuta l'urgenza di provvedere e l'opportunità di utilizzare in parte uno schema di regolamento predisposto dalla Rai;

*e)* visto l'art. 1 della deliberazione della Sottocommissione del 10 dicembre 1997, che dispone una classificazione sperimentale delle richieste di Accesso;

*f)* sentita la Rai

DISPONE

Art. 1.

1. Le trasmissioni per l'Accesso sono estese, nell'ambito della programmazione televisiva, alla Testata Televideo, indicata di seguito come «Televideo».

2. Televideo istituisce una apposita rubrica dedicata agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato. Essi sono indicati dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso, con le modalità previste dall'art. 2.

## Art. 2.

1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso esamina, con le procedure previste dal regolamento per l'Accesso, le domande presentate in riferimento specifico al Televideo, e ne dispone la programmazione con questo specifico mezzo.

2. In sede di prima applicazione della presente delibera, i soggetti che accedono alle trasmissioni di cui all'art. 1 sono individuati dalla Sottocommissione tra coloro che già hanno presentato domande ordinarie di accesso radiotelevisivo o radiofonico, classificate nella categoria *f*) della ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, della delibera della Sottocommissione del 10 dicembre 1997, ovvero che, pur classificabili in altre categorie, presentano rilevanti profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono invitati a prender parte alle trasmissioni su Televideo in riferimento alle domande già presentate.

## Art. 3.

1. Alla rubrica di cui all'art. 2 è dedicata una apposita pagina di indirizzo, composta da un minimo di 6 ad un massimo di 12 sottopagine *rolling*, che comparirà nell'indice generale delle rubriche di Televideo, e nell'indice per materia.

## Art. 4.

1. La rubrica di cui all'art. 2 sarà trasmessa su ameno una Rete nazionale della RAI.

## Art. 5.

1. A ciascun soggetto indicato dalla Sottocommissione saranno dedicate tre pagine *rolling*, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi.

## Art. 6.

1. La Sottocommissione potrà eccezionalmente segnalare un numero limitato di soggetti che, per importanza e notorietà, siano meritevoli dello spazio di 6 pagine *rolling* ciascuno.

## Art. 7.

1. Il materiale di ciascun soggetto resterà in onda per sette giorni consecutivi all'anno, per 24 ore su 24.

2. La programmazione durante i periodi elettorali si conforma alle previsioni di legge ed alle indicazioni della Sottocommissione.

Art. 8.

1. Qualora, nel corso dell'anno, non pervengano dalla Sottocommissione indicazioni sui soggetti ammessi in numero tale da alimentare la rubrica secondo quanto previsto dall'art. 3, Televideo replicherà il materiale già andato in onda nell'anno, nello stesso ordine della prima messa in onda.

Art. 9.

1. I soggetti ammessi dovranno far pervenire a Televideo, via fax o lettera o *e-mail*, il materiale confezionato secondo quanto descritto nel precedente art. 5, all'indirizzo indicato come di seguito: RAI Radiotelevisione Italiana – Testata Televideo – Servizi Nazionali – Largo Willy De Luca n. 5, Palazzina «F», stanza n. 42 – 00188 Roma, fax: 0633170806, e-mail: *televideorai.it*.

Art. 10.

1. I soggetti ammessi possono altresì far pervenire il materiale non in formato televideo; in questo caso sarà cura degli Uffici di Televideo sintetizzare detto materiale nel formato trasmissibile.

Art. 11.

1. Eventuale materiale eccedente gli spazi assegnati non sarà messo in onda. L'individuazione dei brani e delle parole eccedenti è rimessa alla RAI, la quale curerà che, per quanto possibile, sia mantenuto il senso complessivo del messaggio originario.

Art. 12.

1. Il materiale dei soggetti ammessi alle trasmissioni dell'Accesso sarà messo in onda nell'ordine cronologico comunicato dalla Sottocommissione.

Art. 13.

1. Ciascun soggetto è responsabile dei contenuti della propria rubrica e si impegna a sollevare la RAI da qualsiasi pretesa o rivendicazione

da parte di terzi. Si applicano l'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regolamento parlamentare per l'esame delle richieste di Accesso.

Art. 14.

1. Televideo si riserva di non mandare in onda, segnalando immediatamente il caso alla Sottocommissione, materiale che concretizzi reati, o palesi violazioni alle norme sull'ordine pubblico e sul buoncostume.

Art. 15.

1. La rubrica di cui all'art. 2 sarà completata da un calendario contenente la data di messa in onda degli Enti, Istituti o Associazioni ammessi alle trasmissioni dell'Accesso delle successive due settimane.

2. Al fine di cui al comma 1, la Sottocommissione avrà cura di comunicare a Televideo i nominativi dei soggetti ammessi con il relativo necessario anticipo.

Art. 16.

1. Tutti gli eventuali reclami degli Enti, Istituti o Associazioni sulla gestione della rubrica saranno indirizzati alla Sottocommissione, che deciderà in merito sulla base di quanto dispongono l'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il regolamento parlamentare per l'esame delle richieste di Accesso, e la presente delibera.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0093<sup>o</sup>)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'esame ed approvazione del documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Scalia**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 7, 15 e 21 aprile scorsi si è proceduto all'illustrazione ed alla discussione del documento in titolo. Ricorda che esso è del seguente tenore:























































































































































































Se non vi sono commissari che intendano prendere la parola, si può passare all'esame delle proposte emendative presentate.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), anche a nome del deputato Oreste Rossi, ritiene che, nella parte dell'articolato riguardante la normativa generale, debba essere previsto che costituiscono priorità di interesse nazionale la messa in sicurezza, la disattivazione di ogni lavorazione nucleare e l'allontanamento di ogni materiale contaminato dai siti della FN spa presso Bosco Marengo e dell'ENEA presso il centro della Casaccia, con la sistemazione a verde dei siti medesimi.

Ritiene altresì che, nella parte dell'articolato relativa all'istituzione dell'Agenzia, debba essere previsto che essa può provvedere, nominando un apposito responsabile del procedimento, anche mediante affidamento a terzi autorizzati e comunque sotto la propria completa supervisione con diretta e completa responsabilità, al trasporto dei rifiuti radioattivi ai propri impianti.

Inoltre che essa assicura la raccolta, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi destinati ai propri impianti di deposito o di smaltimento, operando in regime di concorrenza qualora intenda affidarli a terzi e comunque sotto la propria diretta e completa responsabilità.

Quanto alla nomina del presidente dell'ANGERIR, valuta opportuna l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Riguardo alla costituzione del consiglio di amministrazione, ritiene che esso debba essere costituito, oltre che dal presidente, da sei componenti, aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta, rispettivamente, uno del ministro dell'industria, commercio e artigianato, uno del ministro dell'ambiente, uno del ministro della sanità, e tre della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

In ordine alla nomina del direttore generale, propone che sia nominato su proposta del consiglio di amministrazione, acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Ritiene anche che, nella parte dell'articolato relativa al personale dell'ANGERIR, debba essere eliminata la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, ovvero collaboratori esterni, e che sia previsto di far rientrare nella pianta organica del personale di ruolo esperti qualificati nell'attività dell'ANGERIR.

Circa la costituzione del Garante, reputa infine opportuno che esso sia un organo collegiale costituito da cinque componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, uno del ministro dell'ambiente, uno del ministro dell'industria, commercio e artigianato, e tre della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, in qualità di relatore come coordinatore del gruppo di lavoro, esprime alcune valutazioni sulle proposte emendative testé illustrate.

Intervengono successivamente i senatori Franco ASCIUTTI (FI), Giuseppe SPECCHIA (AN), Giovanni IULIANO (DS), Giovanni POLIDORO (PPI) e Roberto LASAGNA (FI), i quali si soffermano sulle singole proposte emendative formulando alcune osservazioni e ringraziano il Presidente, gli uffici di segreteria ed i collaboratori della Commissione per l'ottimo lavoro svolto, in una materia peraltro di alto profilo sotto l'aspetto tecnico e di notevole complessità, trattandosi di un settore non ancora regolato da alcuna normativa.

La Commissione, dopo essersi espressa sulle singole proposte emendative, approva all'unanimità il documento nel suo complesso.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 6 maggio 1999, alle ore 13.30, per iniziare l'esame di un documento elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lasagna.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Audizione informale – in merito allo schema di decreto legislativo recante**  
**«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano» – del Presidente del**  
**CONI, dott. Giovanni Petrucci**

L'audizione si è svolta dalle ore 14 alle ore 14,50.  
(R029 000, B31<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

**AVVERTENZA**

La Commissione plenaria prevista per le ore 14,15 non ha avuto luogo.

## SOTTOCOMMISSIONI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'accesso**

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo ZILIO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Esame di domande di Accesso, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento per l'Accesso**

(A007 000, B61<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, fa presente che, successivamente alla definizione del calendario della trasmissioni dell'Accesso televisivo (le quali proseguiranno sino al 14 maggio prossimo, per riprendere nel mese di ottobre) è pervenuta alla Sottocommissione la richiesta n. 4124, presentata dalla Confindustria, con la quale si intende pubblicizzare il «progetto LUCY – Casa Ufficio intelligente». Esso tende ad incrementare le possibilità di lavoro ed impiego produttivo dei disabili gravi, ed è approvato anche dall'Unione europea, nell'ambito del «programma Horizon».

L'andamento del progetto rende opportuna una tempestiva calendarizzazione della richiesta che vi si riferisce, in modo che l'epoca della trasmissione possa coincidere con le iniziative in cui si articola il progetto stesso. Pertanto, considerando la forte valenza sociale della tra-

smissione, e la rilevanza dell'organismo che la richiede, propone di utilizzare per essa lo spazio televisivo disponibile nella giornata di venerdì 14 maggio prossimo. Nel calendario originario, difatti, tale giornata sarebbe stata utilizzata esclusivamente per la realizzazione di un «promo» destinato a pubblicizzare le nostre trasmissioni. È tuttavia possibile far coincidere nello stesso «spazio» televisivo sia quest'ultima iniziativa, sia la richiesta di cui la Sottocommissione oggi si occupa.

Propone pertanto di accogliere la richiesta n. 4124, dando mandato alla Rai di calendarizzarla nei termini illustrati.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ha convenuto con le considerazioni del Presidente, la Sottocommissione accoglie la richiesta di Accesso n. 4124 e l'ulteriore proposta del Presidente circa i criteri di calendarizzazione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

